



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 165/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Rendiconti esercizi dal 2006 al 2013 - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP) della Provincia di Reggio Calabria"
relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 89 del 17/3/2017);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	31/3/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	3/4/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

Legge 24 dicembre 1993 n. 560 pag. 3
"Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1986 pag. 9
"Approvazione dello schema di bilancio tipo e annesso regolamento degli Istituti autonomi per le case popolari"

Normativa regionale

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 pag. 24
"Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità"

Legge regionale 11 agosto 2010 n. 22 artt. 9-10 pag. 41
Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale"

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 artt. n. 41-52-54-57 pag. 45
"Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione Calabria"

Legge regionale 25 novembre 1996 n. 32 pag. 52
"Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"

Legge regionale 30 agosto 1996 n. 27 pag. 90
"Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica"

Legge regionale 30 marzo 1995 n. 8 pag. 106
"Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

Documentazione citata

Statuto Regione Calabria art. 54 pag. 108
"Statuto della regione Calabria"

Delibera Giunta regione Calabria del 10 novembre 2016 n. 442 pag. 110
"Linee di indirizzo ai dipartimenti vigilanti per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini di successivi adempimenti di bilancio"

Statuto ATERP regione Calabria pag. 118

L. 24 dicembre 1993, n. 560 ⁽¹⁾.

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306.

(2) Vedi, anche, l'art. 5, *D.L. 23 ottobre 1996, n. 542* e l'art. 16, *L. 28 luglio 1999, n. 266*.

(commento di giurisprudenza)

1. 1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla *legge 6 marzo 1976, n. 52*, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della *legge 14 febbraio 1963, n. 60*, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con *decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2*, come sostituito dall'articolo 1 della *legge 15 febbraio 1967, n. 42*, della *legge 7 giugno 1975, n. 227*, e della *legge 10 febbraio 1982, n. 39*, e successive modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della *legge 29 gennaio 1992, n. 58*, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ⁽³⁾;

b) agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla *delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992;

c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della *legge 21 ottobre 1950, n. 841*, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli Enti medesimi;

d) [agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti] ⁽⁴⁾.

2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'*articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089*, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli *articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392*, e successive modificazioni ⁽⁵⁾.

3. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'*articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457*, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla *legge 1° giugno 1939, n. 1089*, e successive modificazioni.

4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge ⁽⁶⁾.

4-bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede all'assegnazione ai soggetti aventi diritto ⁽⁷⁾.

5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della

locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica ⁽⁸⁾.

8. Per le finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità a parità di prezzo nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'[articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59](#), che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali ⁽⁹⁾.

10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'[articolo 7 del decretollegge 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1992, n. 359](#), e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.

10-bis. In caso di necessità, documentata dall'ente gestore, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'[articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo, determinato ai sensi del comma 10, è aumentato dei costi sostenuti per i suddetti interventi ⁽¹⁰⁾.

11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo. Se viene richiesta, da parte dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata

difformità di tale rendita tra l'immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l'Ufficio del territorio dovrà provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta ⁽¹¹⁾.

12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonché i proventi dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari. Tali proventi sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'[articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036](#), e versati in un apposito conto corrente denominato «Fondi CER destinati alle finalità della [legge n. 560 del 1993](#), istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'[articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130](#)» ⁽¹²⁾.

14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti.

15. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

16. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'[articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392](#). Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#). A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

18. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale.

19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18.

20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.

21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.

22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'[articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60](#), purché detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.

24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della [legge 4 marzo 1952, n. 137](#), e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno ⁽¹³⁾ dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con [decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2](#), come sostituito dall'[articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231](#) ⁽¹⁴⁾.

25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'[articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513](#), e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

26. Sono abrogati l'[articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), i commi da 2 a 5 dell'[articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498](#), nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

27. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.

(3) La presente lettera era stata soppressa dal comma 6-*quinquies*, dell'*art. 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 351*, aggiunto dall'*art. 10, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(4) Le disposizioni contenute nella lett. *d*) sono state abrogate dall'*art. 55, L. 27 dicembre 1997, n. 449*.

(5) Comma aggiunto dall'*art. 12, L. 15 maggio 1997, n. 127*.

(6) Comma così modificato dall'*art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136* e dall'*art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488*. In deroga al presente comma, vedi l'*art. 43, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136*.

(8) Comma così modificato dall'*art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(9) Comma così modificato dall'*art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(10) Comma aggiunto dall'*art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136*.

(11) Periodo aggiunto dall'*art. 43, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(12) Comma così sostituito dall'*art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136*.

(13) Il termine è stato prorogato sino al 30 dicembre 2005 dall'*art. 45, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(14) Per l'interpretazione autentica del presente comma 24, vedi l'*art. 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542*, e l'*art. 4, comma 223, L. 24 dicembre 2003, n. 350*.

D.M. 10 ottobre 1986 ⁽¹⁾.

Approvazione dello schema di bilancio tipo e annesso regolamento degli Istituti autonomi per le case popolari ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 13 febbraio 1987, n. 36.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(3) Emanato dal Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), concernente «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»;

Considerato che l'[art. 25, primo comma, della citata legge n. 468](#), stabilisce che a tutti gli enti pubblici non economici è fatto obbligo di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato;

Atteso che gli istituti autonomi case popolari con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1984 e 3 giugno 1986 - ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 25, quale risulta dopo le modifiche introdotte dall'[art. 21, secondo comma, della legge n. 638 dell'11 novembre 1983](#) che ha convertito con modificazioni il [decreto legge 12 settembre 1983, n. 463](#) - sono stati individuati tra gli enti tenuti alla osservanza delle richiamate disposizioni recate in materia di contabilità dal medesimo art. 25;

Ritenuta l'opportunità che alla definizione dello schema tipo di bilancio e relativo regolamento degli Istituti autonomi case popolari si proceda mediante decreto;

Decreta:

è approvato l'allegato schema di bilancio tipo e annesso regolamento degli Istituti autonomi case popolari.

Sistema contabile unificato

Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per la contabilità degli istituti autonomi case popolari

TITOLO I

Bilancio di previsione

Articolo 1

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

L'esercizio finanziario degli Istituti ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione economico-finanziaria degli Istituti si svolge in base al bilancio annuale di previsione ed è unica, a meno che speciali norme di legge non prevedano la compilazione di separati bilanci per singole gestioni amministrative dall'Istituto, nel qual caso dovrà essere redatto anche un bilancio consolidato.

Il bilancio annuale di previsione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione non oltre il 31 ottobre.

Articolo 2

Criteri di formazione del bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è il documento con cui l'istituto formula i suoi programmi di spesa annuale e dà conto delle entrate con cui farvi fronte, nel rispetto degli equilibri finanziari, economici e di cassa.

Il bilancio di previsione economico-finanziario è formulato in termini di competenza e di cassa.

L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzioni tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

Nelle previsioni di competenza vengono indicate, in corrispondenza a ciascun capitolo, le somme per le quali si ritiene che nel corso dell'esercizio maturi, per le entrate, il diritto alla riscossione e, per le spese, l'obbligo del pagamento.

Nelle previsioni di cassa vengono indicate, in corrispondenza a ciascun capitolo, le somme per le quali si ritiene che nel corso dell'esercizio venga effettivamente a maturazione la fase della riscossione e del pagamento.

Tra le entrate da incassare è iscritto, come prima posta del bilancio di cassa, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio di previsione ha natura autorizzativa e l'istituto non può assumere impegni e disporre pagamenti in eccedenza alle previsioni, rispettivamente di competenza e di cassa, indicate in corrispondenza a tali capitoli.

Il bilancio è accompagnato dalle relazioni e dagli allegati previsti dal succitato art. 11.

Articolo 3

Integralità e universalità del bilancio

Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

È vietata ogni gestione al di fuori del bilancio o dei separati bilanci di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Articolo 4

Classificazione delle entrate e delle spese

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Titolo II - Entrate diverse

Titolo III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti

Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti attivi in conto capitali

Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti

Titolo VI - Partite di giro.

Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Spese correnti

Titolo II - Spese in conto capitale

Titolo III - Estinzione di mutui e anticipazioni

Titolo IV - Partite di giro.

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli secondo l'oggetto.

Per le classificazioni di cui al precedente comma, gli Istituti debbono attenersi allo schema di bilancio di cui all'allegato A al presente regolamento.

Tale schema è vincolante per la ripartizione in categorie e capitoli.

Articolo 5
Partite di giro

Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Istituto, nonché le somme somministrate al cassiere ed ai funzionari delegati e da questi rendicontate e rimborsate.

Le entrate e le spese relative alle gestioni autonome ed alle contabilità speciali sono ripartite, a seconda della loro natura nei titoli di cui al primo e secondo comma del precedente articolo.

Articolo 6
Rappresentazione del bilancio

Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso.

Articolo 7
Quadro riassuntivo

Il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo redatto in conformità dell'allegato *B* al presente regolamento, nel quale sono riportati i valori complessivi dei movimenti finanziari e conseguenti risultati finanziari previsti per l'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Articolo 8
Avanzo o disavanzo di amministrazione

Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa rispettivamente l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione, secondo lo schema di cui all'allegato *C* al presente regolamento, nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione.

Di detti stanziamenti l'ente non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni d'esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio di amministrazione dell'Istituto deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.

Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio di amministrazione deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.

Articolo 9

Preventivo economico

Gli enti sono tenuti alla compilazione del preventivo economico, in conformità allo schema di cui all'allegato *D* al presente regolamento, nel quale al saldo finanziario di parte corrente, sono aggiunte le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi attinenza sulla gestione.

Articolo 10

Fondo di riserva

Nel bilancio di previsione sia di competenza che di cassa è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non potrà superare il 3% del totale delle spese correnti previste.

Articolo 11

Allegati al bilancio di previsione

Costituiscono allegati al bilancio di previsione:

1) La relazione del presidente illustrativa dei criteri e dei vincoli che, con riferimento al contesto legislativo, economico e sociale in cui l'Istituto opera hanno presieduto alla formulazione delle previsioni di bilancio, nonché delle più significative risultanze emergenti dalle previsioni stesse, anche con riferimento ad una proiezione triennale di dette risultanze, in base ad elaborazioni effettuate con i più attendibili elementi di stima.

2) La relazione tecnico-amministrativa illustrativa della situazione patrimoniale e delle diverse attività gestionali dell'Istituto, dalla quale devono comunque risultare:

a) l'andamento previsto degli incassi per canoni, rate riscatto ed oneri accessori con l'analisi di eventuali situazioni di morosità e l'indicazione dei provvedimenti conseguenti;

b) l'indicazione delle entrate e delle spese che concorrono alla determinazione delle quote «b» e «c» ex art. 10 del [decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035](#);

c) l'indicazione delle entrate e delle spese direttamente od indirettamente imputabili all'attività di realizzazione di programmi costruttivi e di recupero per conto proprio e di terzi nonché la specificazione per ciascun programma in corso di realizzazione o che si prevede di iniziare nell'esercizio, degli elementi atti a rappresentare la consistenza fisica, il costo, il finanziamento e le previsioni di ultimazione contrattuale ed effettiva;

d) la spesa per il personale dipendente e la consistenza dello stesso;

e) l'eventuale programma di alienazione di alloggi o di altre unità immobiliari;

f) i risultati delle eventuali gestioni immobiliari effettuate per conto di terzi;

g) la situazione debitoria dell'Istituto per ente mutuante, con l'indicazione di eventuali esposizioni in conto corrente.

3) La relazione del collegio dei sindaci o revisori dei conti o di altro organo interno di controllo sulle risultanze del bilancio, con la formulazione, fra l'altro, di valutazioni in ordine all'attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese.

Articolo 12

Variazioni e storni al bilancio

Le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione.

Le variazioni per nuove o maggiori spese che non abbiano carattere obbligatorio possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.

Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.

Articolo 13

Esercizio provvisorio

Quando l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, la regione può autorizzare per non oltre quattro mesi la gestione provvisoria del bilancio deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili d'impegno frazionabile in dodicesimi.

TITOLO II

Entrate

Articolo 14

Accertamento delle entrate

L'entrata è accertata quando l'Istituto, appurate le ragioni del suo credito e la persona debitrice, iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza nell'anno.

Le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della regione o di altri enti pubblici finanziatori non possono essere accertate prima degli appositi provvedimenti di assegnazione e possono anche eccedere gli stanziamenti previsti dal bilancio.

Le entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti sono accertate, di norma, sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare, anche in eccedenza alle previsioni di bilancio.

Le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie sono accertate, esclusivamente sulla base del relativo contratto stipulato con l'ente mutuante.

Le entrate concernenti poste compensative della spesa sono accertate in corrispondenza all'assunzione dell'impegno di spesa.

Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, è necessario che l'accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione del consiglio di amministrazione.

L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente capitolo di bilancio.

A tal fine la relativa documentazione è comunicata al servizio o ufficio ragioneria.

Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

Articolo 15

Riscossione delle entrate

Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che, secondo quanto disposto dallo statuto, gestisce il servizio di tesoreria o di cassa mediante reversali di incasso.

Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti postali e gli istituti di credito devono affluire al tesoriere di cui al comma Precedente entro il terzo giorno dalla loro riscossione.

Il tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore dell'Istituto senza la preventiva emissione di reversali d'incasso, salvo richiedere subito la regolarizzazione contabile.

Le eventuali somme pervenute direttamente all'ente sono annotate in un apposito registro di cassa e versate all'istituto tesoriere o cassiere entro il terzo giorno dal loro arrivo, previa emissione di reversali d'incasso.

È vietato disporre pagamenti di spese con i fondi dei conti correnti postali ovvero con quelli pervenuti direttamente all'ente.

Articolo 16

Emissione delle reversali d'incasso

Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo e munite del codice del capitolo, devono essere firmate, salvo che non sia diversamente disposto dallo statuto, dal direttore generale o dal direttore amministrativo o dal capo servizio o ufficio ragioneria, ovvero da loro delegati.

Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative ai residui.

Le reversali d'incasso non estinte entro il 31 dicembre dell'esercizio di emissione sono annullate e, se giacenti presso il tesoriere, restituite all'Istituto.

Le entrate oggetto di reversali di incasso annullate ai sensi del comma precedente vengono iscritte nel conto dei residui attivi e per esse si provvede all'emissione di altre reversali nel nuovo esercizio, con imputazione allo stesso conto dei residui.

Articolo 17*Vigilanza sulla gestione delle entrate*

I capi dei servizi o degli uffici dell'Istituto che hanno gestione di attività da cui derivino entrate, curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

TITOLO III**Spese****Articolo 18***Fasi della spesa ed assunzione di impegni*

La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

Le spese sono impegnate dal consiglio di amministrazione in base ad apposita deliberazione.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Istituto a creditori determinati, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base a deliberazioni approvate, quando prescritto, dalla regione, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio.

Per le uscite riguardanti stipendi ed altre spese di funzionamento a carattere ripetitivo, ancorché autorizzate da unico atto contrattuale, l'impegno può essere effettuato una sola volta per tutto l'anno.

Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. La differenza fra somme stanziata e somme impegnate costituisce economia di bilancio.

Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.

Non è ammessa l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate nella competenza.

Articolo 19*Registrazione degli impegni di spesa*

Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere annotati nelle apposite scritture, previa verifica da parte del servizio o ufficio ragioneria della regolarità della documentazione e della spesa.

Gli atti che non siano stati ritenuti regolari ai sensi del comma precedente sono rimessi dal capo servizio o ufficio ragioneria, accompagnati da apposita relazione, al presidente dell'Istituto, tramite il direttore generale. Il presidente, con motivata delibera, può ordinare che l'atto abbia corso, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

Dell'ordine è data notizia al collegio sindacale.

L'ordine non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.

La mancata ratifica da parte del consiglio di amministrazione della deliberazione di cui al precedente terzo comma dà luogo a responsabilità amministrativa del presidente.

Il collegio sindacale è tenuto a dare immediata comunicazione alla regione del verificarsi della situazione di cui al comma precedente.

Articolo 20

Liquidazione della spesa

La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal capo dell'ufficio competente, previo accertamento di cui è peristenza dell'impegno, adempimento di cui è personalmente responsabile solidalmente con il capo del servizio a cui l'ufficio appartiene, nonché della regolarità della prestazione o fornitura di beni, opere, servizi e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

I provvedimenti di liquidazione, corredati dalla necessaria documentazione, sono trasmessi al servizio o ufficio ragioneria.

Articolo 21

Ordinazione della spesa

Il servizio od ufficio ragioneria, verificata la regolarità della liquidazione, ordina il pagamento delle spese entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di titoli di spesa, numerati in ordine progressivo e muniti di codice di capitolo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria o di cassa.

I mandati di pagamento sono firmati, salvo che non sia diversamente disposto dallo statuto, dal presidente e dal direttore generale, ed in caso di assenza o impedimento, rispettivamente dal vice presidente e dal direttore amministrativo, ovvero dal capo servizio o ufficio di ragioneria, ovvero da chi ne faccia le veci o ne sia stato delegato.

I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.

Le spese possono essere altresì ordinate mediante apertura di credito presso il tesoriere a favore di funzionari delegati, nonché mediante ruoli di spesa fissa. Ad essi si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 22

Documentazione dei mandati di pagamento

Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta di beni inventariabili o da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti di impegno, o dall'annotazione degli estremi degli atti d'impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.

La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

Articolo 23

Modalità particolari per l'estinzione dei mandati di pagamento.

Gli Istituti possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale con spese a carico del richiedente; in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale;

b) commutazioni in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore, da spedire allo stesso per raccomandata con spese a suo carico;

c) accreditamento in conto corrente bancario;

d) per gli ordinativi di pagamento emessi su conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato, le altre forme di pagamento previste dalle istruzioni generali per i servizi del Tesoro.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del tesoriere o del cassiere.

Articolo 24

Pagamento di ruoli di spesa fissa

L'autorizzazione a disporre pagamenti, contenuta nei ruoli di spesa fissa, può essere diretta all'istituto di credito che funga da tesoriere, che effettuerà i pagamenti alle scadenze ed alle condizioni specificate nei ruoli medesimi o negli eventuali successivi atti o ruoli di variazione formalmente trasmessi al tesoriere stesso.

Qualora per il pagamento delle spese a mezzo ruoli di spesa fissa, l'ente non si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma, gli ordini di pagamento emessi sui ruoli medesimi sono firmati dal capo del servizio o ufficio di ragioneria.

Articolo 25

Spese di rappresentanza

Le eventuali spese di rappresentanza fanno carico ad un apposito capitolo e sono documentate nei modi previsti dal precedente art. 22.

Articolo 26

Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio

I mandati di pagamento, individuali o collettivi, totalmente o parzialmente non pagati entro il 31 dicembre dell'esercizio di emissione sono annullati e vengono restituiti dal tesoriere all'Istituto entro il 5 gennaio successivo.

Per gli importi rimasti da pagare in conseguenza di quanto previsto al comma precedente, l'Istituto provvede all'emissione di altri mandati di pagamento nel nuovo esercizio, con l'imputazione al conto dei residui passivi.

I mandati di pagamento non pagati neppure nell'esercizio successivo a quello di emissione sono annullati. Possono tuttavia essere riprodotti su richiesta del creditore, salvi gli effetti della prescrizione.

TITOLO IV

Servizio di tesoreria e di cassa

Articolo 27

Contabilità e documenti del servizio di tesoreria

L'istituto tesoriere in base all'apposita convenzione approvata dal consiglio di amministrazione deve tenere una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e tutti gli altri registri che si rendano necessari per assicurare una chiara rilevazione contabile.

Articolo 28

Servizio di cassa interno

Ove il consiglio di amministrazione autorizzi l'istituzione di un servizio di cassa interno, l'incarico di cassiere è conferito, dallo stesso consiglio su proposta del direttore generale, ad uno o più impiegati di ruolo per una durata determinata non superiore a tre anni ed è rinnovabile. L'incarico di cassiere può cumularsi con quello di consegnatario. Non può essere nominato più di un cassiere per ciascuna sede centrale o periferica dell'ente.

Il cassiere è posto alle dipendenze del servizio o ufficio ragioneria ed è soggetto al controllo del capo di detto servizio o ufficio.

Il collegio sindacale deve eseguire almeno una volta ogni trimestre una verifica improvvisa alla cassa ed alle scritture del cassiere; analoga verifica deve essere effettuata nel caso di Cambiamento del cassiere.

Per i cassieri delle sedi o entità periferiche, alla verifica provvede il capo del servizio o ufficio ragioneria.

Le verifiche effettuate devono constare da apposito verbale.

Articolo 29

Gestione del cassiere

Il cassiere può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con delibera del consiglio di amministrazione di un fondo non superiore a L. 50.000.000, reintegrabili durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

Con il fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di gestione, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, delle spese postali e di vettura, degli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione, nonché delle spese per l'acquisto di giornali, di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a L. 1.000.000.

Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del servizio o ufficio di ragioneria.

Il cassiere non può tenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate nei commi precedenti; se dotato di armadi di sicurezza, può ricevere in custodia oggetti di valore di pertinenza dell'amministrazione, i cui movimenti devono essere annotati in apposito registro.

Le disponibilità al 31 dicembre del fondo di cui al primo comma sono versate dal cassiere alla tesoreria, con imputazione di entrata all'apposito capitolo delle partite di giro. Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate le somme corrispondenti al rendiconto in sospeso in chiusura dell'esercizio, contestualmente all'addebito delle somme rendicontate ai vari capitoli di spesa.

Articolo 30

Scritture del cassiere

Il cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate, a pagine numerate e munite del timbro dell'ente nonché della dichiarazione del capo servizio o ufficio di ragioneria attestante il numero delle pagine di cui il registro stesso si compone.

È in facoltà del cassiere tenere separati partitari, le cui risultanze devono essere giornalmente riportate su un registro di cassa.

Articolo 31

Erogazione di spese tramite funzionari delegati

Per l'effettuazione di spese per le quali si renda opportuno il pagamento mediante funzionari delegati, il consiglio di amministrazione può autorizzare, entro limiti prestabiliti, aperture di credito in favore di titolari di uffici organicamente previsti, mediante accensione di appositi conti correnti presso l'istituto tesoriere, operata in modo che risulti ben chiara la loro esclusiva appartenenza all'ente e la destinazione dei fondi stessi.

Le disposizioni di pagamento a valere sui fondi depositati nei conti correnti di cui al precedente comma, hanno luogo con l'emissione di ordinativi a favore dei creditori, ovvero con l'emissione di assegni bancari, firmati dal funzionario delegato congiuntamente ad altro impiegato responsabile, ove esista.

Dette disposizioni devono risultare da appositi registri.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme loro anticipate e dei pagamenti effettuati e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari del codice civile.

Articolo 32

Rendiconto dei funzionari delegati

Ogni funzionario delegato deve giustificare l'impiego delle somme erogate, distintamente per capitolo di bilancio, per competenza e residui. All'uopo, periodicamente, nei termini del mandato conferito, od anche prima se ultimato, e comunque alla cessazione del servizio o dell'incarico affidatogli, egli deve compilare il rendiconto delle somme erogate, da presentare al servizio o ufficio ragioneria.

Il conto è ammesso a discarica solo dopo che ne sia riconosciuta la regolarità da parte del servizio o ufficio ragioneria.

TITOLO V

Conto consuntivo

Articolo 33

Deliberazione del conto consuntivo

Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico.

Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo dovrà essere corredato dagli allegati previsti all'art. 11 per il bilancio di previsione e riferiti a dati di consuntivo, con motivazione degli eventuali scostamenti registrati.

Articolo 34

Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenze e per residui, in conformità dello schema di cui all'allegato *E* al presente regolamento.

Articolo 35

Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale di cui all'allegato *F* indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio.

Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale e per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

Articolo 36

Conto economico

Il conto economico, redatto in conformità dello schema indicato per il preventivo economico, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

Sono vietate compensazioni fra componenti positive e negative del conto economico.

Articolo 37

Situazione amministrativa

Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa di cui all'allegato *G* la quale deve evidenziare:

1) la consistenza dei conti di tesoreria o di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente eseguiti nell'anno in conto competenze ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio.

2) Il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio.

3) L'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Articolo 38

Conservazione dei residui

I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.

Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato nel nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con delibera consiliare, da assoggettare alle stesse procedure prescritte per la formazione e per le variazioni al bilancio, un capitolo aggiunto.

I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

Le inesigibilità, gli abbuoni e gli arrotondamenti che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale vengono dichiarati con deliberazione del consiglio di amministrazione, assunta contestualmente alla approvazione del conto consuntivo. Correlativamente alla dichiarazione di inesigibilità dei crediti viene deliberata la cancellazione del relativo residuo attivo.

Sulle suddette variazioni l'organo interno di controllo manifesta il suo parere.

La cancellazione dei residui passivi per il venir meno dell'obbligazione ad esso relativa è deliberata dal consiglio di amministrazione, con provvedimento da assumersi contestualmente all'approvazione del conto consuntivo.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, i residui attivi e passivi degli anni precedenti verranno indicati nel primo bilancio di previsione sulla scorta dei crediti e debiti finanziari prevedibilmente esistenti all'inizio dell'esercizio desumendoli dal sistema contabile in atto presso ciascun ente.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 39

Sistema di scritture

Ciascun ente dovrà altresì dotarsi di un sistema contabile che comprenda:

a) le scritture relative agli accertamenti che consentano di rilevare lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata;

b) le scritture relative agli impegni che consentano di rilevare lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;

c) le scritture relative ai residui che consentano di rilevare per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme rimosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) le scritture relative alle reversali ed ai mandati emessi;

e) il registro degli inventari, contenente la descrizione, la valutazione dei beni dell'ente all'inizio dell'esercizio; le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause (ammortamenti, deperimenti, sopravvenienze, insussistenze, ecc.), nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio.

Le forme dei modelli relativi alle suindicate scritture nonché ogni altro registro, scheda o partitario occorrente per la contabilità, sono stabilite da ciascun ente.

La predisposizione dei documenti di cui al presente regolamento non esonera gli Istituti dalla tenuta di ogni altro libro contabile e delle scritture contabili previsti obbligatoriamente dalle disposizioni civili e fiscali vigenti.

Articolo 40

Responsabilità degli amministratori e dei capi dei servizi ed uffici degli enti

Gli amministratori ed i capi dei servizi ed uffici degli enti che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'*art. 8, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70*, debbono farne tempestiva denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

Se il fatto sia imputabile al direttore generale, la denuncia è fatta a cura del consiglio di amministrazione dell'ente; se esso sia imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe al presidente dell'ente.

Articolo 41

Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano - ove possibile - le norme di legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24

Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

(BUR n. 10 del 16 maggio 2013, supplemento straordinario n. 2 del 24 maggio 2013)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 18 dicembre 2013, n. 51, 30 dicembre 2013, n. 56, 7 luglio 2014, n. 11, 27 aprile 2015, n. 11 e 31 dicembre 2015, n. 34)

Art. 1

(Finalità del riordino)

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, con la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali;
 - b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa;
 - c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali;
 - d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative.
2. Dal riordino di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanità.
3. L'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è perseguito in coerenza a quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 2

(Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti)

1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione.
2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati:
 - a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale;
 - b) Fondazione Field istituita dalla legge regionale 26 giugno 2003, n.8;

- c) Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27; aprile 2008, n. 9 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), n. 10 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"), n. 11 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini"), n. 12 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca") e n. 13 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea");
- e) Fondazione Calabresi nel mondo di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);
- f) Fondazione Mediterranea Terina;
- g) Sial Servizi S.p.A.;
- h) Calabria Impresa & Territori s.r.l.;
- i) Comac srl.

Art. 3

(Norme procedurali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti.
2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento.
3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza.
4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare:
 - a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare;
 - b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;
 - c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;
 - d) i progetti/interventi in corso di realizzazione.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpare.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi

centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:

- a) all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento;
 - b) al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.
7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.
 8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la dotazione organica dell'ente regionale accorpante.
 9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.
 10. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpati o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante.
 11. *Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo.*¹
 12. *I tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale.*²
 13. *Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7.*³
 14. *Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.*⁴

Art. 4

(Nomine, requisiti e compensi)

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale, provvede alle nomine degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui alla presente legge di riordino, previo bando pubblico e valutazione da parte di una commissione.
2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e della legge 6 novembre 2012 n. 190, i componenti degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all'incarico da ricoprire ed all'importanza dell'ente; il revisore unico dei conti deve possedere i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione

¹ **Articolo sostituito dall'art. 1 , comma 1, lett. a) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 34; precedentemente così recitava: "Per gli enti di cui al successivo articolo 7 i tempi di attuazione degli aspetti procedurali di cui al presente articolo sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale."**

² **Articolo inserito dall'art. 1 , comma 1, lett. b) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 34.**

³ **Articolo inserito dall'art. 1 , comma 1, lett. b) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 34.**

⁴ **Articolo inserito dall'art. 1 , comma 1, lett. b) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 34.**

della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e s.m.i.

3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato.
4. Non possono essere nominati negli organi, monocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al comma 1, coloro che svolgono una delle predette cariche in altro ente regionale.
5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sui bilanci degli enti riordinati.

Art. 5⁵

*(Accorpamento dei consorzi provinciali
per le aree di sviluppo industriale)*

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.
2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della presente legge.
3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.
4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi.
5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.

Art. 6

*(Organi del Consorzio regionale
per lo sviluppo delle attività produttive)*

1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:
 - a) il direttore generale;
 - b) il comitato di programmazione;

⁵ L'art 2, comma 2, della L.r. 29 dicembre 2015, n. 30 stabilisce che l'accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale si conclude entro sei mesi dall'entrata in vigore della citata norma, differendo pertanto il termine al 30 giugno 2016. (Vedi L.r. 29 dicembre 2015, n. 30.)

- c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.
2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 4. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. Il direttore generale:
- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del d.lgs. 165/2001;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.
4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:
- a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;
- b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;
- c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.
5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.
6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.
7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

Art. 7

(Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale)

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'articolo 3 *commi 11, 12, 13 e 14*⁶ per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria.
2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.
3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio

⁶ L' art. 1 , comma 1, lett. c) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 34 sostituisce le parole "della presente legge" con le parole " commi 11, 12, 13 e 14".

Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia; essa opera quale ente tecnico operativo a supporto delle attività del dipartimento competente in materia di lavori pubblici della Regione Calabria.

4. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale sono conferite le competenze e le funzioni delle cinque Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 27/1996 e s. m. i.
5. Sono organi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale:
 - a) il direttore generale;
 - b) il comitato di indirizzo;
 - c) *il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti.*⁷
6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. *I componenti del collegio dei revisori dei conti*⁸ sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
7. Il direttore generale:
 - a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del d.lgs. 165/2001;
 - b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
 - c) è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con provvedimento del direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dall'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.
8. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:
 - a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
 - b) due componenti nominati dal Consiglio regionale;
 - c) un componente nominato dall'ANCE regionale.
9. La nomina dei componenti del comitato di indirizzo è a titolo onorifico e gratuito.
10. Il comitato di indirizzo esprime parere sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.
11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto,⁹ approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

⁷ Lettera così sostituita dall' art. 14, comma 1, lettera a) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11.

⁸ L'art. 14, comma 1, lettera b) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11 sostituisce le parole " Il revisore unico dei conti e il suo supplente " con le parole "I componenti del collegio dei revisori dei conti"

⁹ L'art. 14, comma 1, lettera c) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11 elimina le parole "adottato dall'ATERP regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi,".

Art. 8¹⁰*(Azienda Calabria Lavoro)*

1. All'Azienda Calabria Lavoro, di cui alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469) è accorpata la Fondazione FIELD, di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003 n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), secondo la procedura di cui all'articolo 3 della presente legge, con attribuzione delle funzioni già assegnate dalle leggi regionali istitutive.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad Azienda Calabria Lavoro decadono.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario per la realizzazione delle procedure di accorpamento ai sensi del precedente articolo 3 della presente legge.
4. L'Azienda Calabria Lavoro svolge le funzioni istituzionali attribuite dalla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, quelle proprie della Fondazione FIELD di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 a seguito dell'incorporazione, e le seguenti:
 - a) è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione in materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;
 - b) cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;
 - c) fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale.
5. Azienda Calabria Lavoro progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione.
6. Azienda Calabria Lavoro opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

Art. 9*(Ente per i Parchi marini regionali)*

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.
2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico-operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.

¹⁰ L'art 2, comma 2, della L.r. 29 dicembre 2015, n. 30 stabilisce che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro si conclude entro sei mesi dall'entrata in vigore della citata norma, differendo pertanto il termine al 30 giugno 2016. (Vedi L.r. 29 dicembre 2015, n. 30.)

3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alle leggi regionali n. 9/2008, n. 10/2008, n. 11/2008, n. 12/2008 e n. 13/2008.
4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.

5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.
6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:
 - a) il direttore generale;
 - b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.
7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
8. Il direttore generale:
 - a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del d.lgs. 165/2001;
 - b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.
9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 10¹¹

(Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione)

1. *La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.*
2. *La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2015¹², al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva.*

Art. 11

(Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese)

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9

¹¹ **Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 17 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 che precedentemente così recitava: «1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel mondo, di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia. 2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2013, previa la presentazione del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva, al compimento degli atti di competenza regionale necessari».**

¹² **L'articolo 3, comma 1 della L.R. 7 luglio 2014, n. 11 sostituisce le parole «entro il 30 giugno 14» con le parole «entro il 31 dicembre 2015».**

(Provvedimento *generale* recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), è sostituito dal seguente:

«6. Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:

- a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.
- b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma:

«6 bis. È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica.»

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Fincalabra, socio unico della società «Calabria impresa e territori s.r.l.», deve provvedere alla messa in liquidazione della società «Calabria impresa e territori s.r.l.». L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il 31 dicembre 2014¹³, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società «Calabria impresa e territori s.r.l.» posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012, attraverso il loro¹⁴ trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società.

¹³ L'art. 5, comma 18, lett. a) della L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 sostituisce le parole «31 dicembre 2013» con le parole «30 giugno 2014». Successivamente l'art. 3, comma 2 della L.R. 7 luglio 2014, n. 11 sostituisce le parole «concludersi entro il 30 giugno 2014» con le parole «concludersi entro il 31 dicembre 2014».

¹⁴ Parola aggiunta dall'art. 5, comma 18, lett. b) della L.R. 30 dicembre 2013, n. 56.

Art. 12

(Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l.)

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle normative vigenti in materia, è autorizzato a porre in liquidazione la società consortile COMAC s.r.l., posseduta per il 77,61 per cento dalla Regione Calabria; la Giunta regionale è autorizzata, altresì, al compimento degli atti di competenza regionale necessari all'estinzione della predetta società che deve concludersi entro il 31 dicembre 2013.

Art. 13

(Agricoltura, montagne e foreste)

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere, attraverso l'esercizio dei poteri del fondatore e previa modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia.
2. Dopo le modifiche statutarie, per garantire il corretto funzionamento della Fondazione, nonché i livelli occupazionali esistenti, l'organo preposto provvederà alla ripartizione del personale che dovrà garantire le attività di cui al comma 1 e di quello necessario che si occuperà della gestione del patrimonio da trasferire in altri enti, aziende e società regionali.
3. Sono abrogati i commi 6 bis, 6 ter dell'articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).

Art. 14

(Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A.)

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società Sial servizi S.p.A., posseduta interamente dalla Regione Calabria, entro la data del 31 dicembre 2013.

Art. 15

(Approvazione degli atti fondamentali degli enti)

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, i seguenti atti:
 - a) statuto;
 - b) regolamento di organizzazione e funzionamento;
 - c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). e s.m.i.;
 - d) programma annuale delle attività;
 - e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale;

- f) dotazione organica e sue variazioni;
 - g) alienazione e acquisto di immobili;
 - h) accensione di mutui e prestiti.
2. Il parere di cui al comma 1, viene formulato entro trenta giorni dal ricevimento, decorso tale termine, s'intende favorevolmente espresso.
 3. Gli atti amministrativi e di gestione che comportano spesa devono essere inviati entro dieci giorni dalla loro adozione al competente dipartimento della Giunta regionale, nei successivi trenta giorni possono essere richiesti chiarimenti o eventuali integrazioni, in tal caso il termine su indicato s'interrompe e decorre nuovamente dalla data di ricevimento del riscontro al controllo richiesto.

Art. 16

(Attività di indirizzo, controllo e vigilanza)

1. La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario.
2. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per ciascun ente regionale conseguente alle procedure di accorpamento di cui alla presente legge:
 - a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività dell'ente;
 - b) le modalità di raccordo con i dipartimenti regionali e con la Giunta regionale;
 - c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore generale dell'ente;
 - d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
 - e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
 - f) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente ed al perseguimento degli scopi, sulla base di una valutazione operata con gli organi decisori sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
 - g) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.

Art. 17

(Finanziamento delle attività)

1. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordinati di cui alla presente legge, utilizzano le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito delle procedure di accorpamento disciplinate dagli articoli da 3 a 9 della presente legge.
2. La gestione finanziaria degli enti regionali conseguente alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
3. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, realizzano i propri compiti e provvedono alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari della Regione;
 - b) contributi dello Stato;
 - c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;
 - d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;
 - e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;
 - f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;
 - g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche.
4. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

Art. 18

(Risorse umane e strumentali)

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge sono dotati di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.
2. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, per l'espletamento delle attività, si avvalgono del personale degli enti accorpanti di cui agli articoli da 5 a 9 della presente legge e del personale appartenente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche ed operative, per il perseguimento degli obiettivi assegnati; gli enti accorpanti si organizzano per aree di intervento, da individuare previa intesa con i dipartimenti regionali interessati per materia.

Art. 19

(Controllo di gestione e sistemi contabili)

1. I controlli di gestione e sistemi contabili degli enti di cui alla presente legge sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti e dalle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.
3. I soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Art. 20*(Revoca e scioglimento)*

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.
2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.

Art. 21*(Adozione degli statuti e dei regolamenti)*

1. Gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi e, nei trenta giorni successivi, i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, e amministrativo-contabile.

Art. 22*(Modifiche e integrazioni alla l.r. 20/1999)*

1. Alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L.), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«1. Sono organi dell'ARPACAL:

 - a) il comitato regionale d'indirizzo;
 - b) il direttore generale;
 - c) il revisore unico dei conti.»
 - b) sono abrogati gli articoli 9bis, 9ter, 9quater, 9quinqes;
 - c) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

 - a) il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

- b) l'assessore all'ambiente;
- c) l'assessore alla sanità;
- d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;
- e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato»

d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale é regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:

- a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;
- b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
- c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;
- e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
- f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;
- g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
- h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;
- i) la stipula di contratti e convenzioni;
- j) le relazioni sindacali;
- k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

- a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;
- b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale e il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 22 gennaio 1996, n. 2 e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)».

e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12
(*Revisore unico dei conti*)

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.
2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.
4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.

5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso».
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti.

Art. 23
(*Abrogazioni*)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:
 - a) legge regionale 26 giugno 2003, n.8 *ad esclusione dell'articolo 20¹⁵*;
 - b) legge regionale 2 maggio 2001, n. 7;
 - c) legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;
 - d) leggi regionali n. 9/2008, n. 10/2008, n. 11/2008, n.12/2008 e n. 13/2008.

Art. 24
(*Norma finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012.

Art. 25
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

¹⁵ Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 51.

L.R. CALABRIA 11 agosto 2010, n. 22 ⁽¹⁾.

Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.

TITOLO II

Razionalizzazione delle spese degli enti subregionali e delle società partecipate

Art. 9

Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.

1. Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10% rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2010.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.

4. A decorrere dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono essere superiori all'80% della medesima spesa impegnata nell'anno 2009.

5. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

6. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

7. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Calabria coloro i quali - nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l'esercizio di funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, Istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano, a livello regionale o sub-regionale, le funzioni di competenza - abbiano adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio. Tale provvedimento è esteso ai Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso gli stessi organismi.

8. Per l'anno 2011 gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti per le medesime tipologie di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2010. La presente disposizione non si applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) e nel caso di accertati disavanzi finanziari o di perdite d'esercizio. In tali casi si applicano i commi 9 e 10 del presente articolo.

9. Per l'anno 2011 agli Enti strumentali, nonché agli Istituti, alle Agenzie, alle Aziende, le Fondazioni e agli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che non hanno rispettato gli adempimenti di cui all'[articolo 23 della legge regionale](#)

12 giugno 2009, n. 19, è fatto divieto di conferire incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'*articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19*.

10. A decorrere dall'anno 2011, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, la spesa annua impegnata dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, che hanno presentato nell'anno 2009 disavanzi di bilancio o perdite di esercizio o che sono sottoposti a regime di liquidazione, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, e a quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'*articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19*.

11. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione della presente legge, predispone idonee misure anche di carattere organizzativo tese al controllo dell'andamento delle spese di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze di vigilanza e controllo dei Dipartimenti regionali.

12. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione.

13. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli Enti sub-regionali di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che tenendo conto delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa regionale in materia, e sulla base delle spese sostenute negli anni 2007, 2008 e 2009 e 2010 quantificano il limite di spesa per l'anno 2011.

14. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario ad acta con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

Art. 10

Riduzione delle spese per i collegi dei revisori.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali,

escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:

- entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;
- entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;
- entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.

2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti.

3. L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.

4. L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.

5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2401 del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori.

6. In caso l'ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento.

7. I singoli enti sub-regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.

7-bis. Le somme di cui al presente articolo si intendono omnicomprensive, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese ⁽¹¹⁾.

8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi sono abrogate.

(11) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8**Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.****Art. 41***Minori entrate e residui attivi*

1. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.
2. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio, per le quali, il dirigente della struttura regionale competente dichiara il permanere delle condizioni che hanno originato il correlato accertamento.
3. I dirigenti delle strutture regionali competenti devono promuovere le azioni per evitare l'eventuale prescrizione dei crediti vantati dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere gli ostacoli alla regolare riscossione delle entrate.
4. La struttura regionale preposta alla ragioneria procede alla cancellazione delle registrazioni contabili degli accertamenti e dei residui attivi previa comunicazione del dirigente della struttura regionale competente che attesta l'inesigibilità o l'insussistenza delle correlative entrate.
5. I crediti della Regione di modesta entità, compresi quelli derivanti dalla mancata riscossione di imposte e tasse nei limiti previsti dalle leggi dello Stato, possono essere annullati, entro il 31 marzo di ogni anno, con provvedimento della Giunta regionale e su proposta dei dirigenti delle strutture competenti. L'annullamento dei crediti è disposto quando il costo delle operazioni di riscossione di ogni singola entrata risulti superiore all'ammontare della medesima.

Art. 52*Residui passivi ed economie di spesa*

1. Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della struttura regionale competente dichiara la necessità di mantenimento a bilancio.

2. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui:

a) se relative a spese correnti, *per un anno successivo* a quello in cui l'impegno si è perfezionato;

b) se relative a spese in conto capitale, *per cinque anni successivi* a quello in cui l'impegno si è perfezionato.¹

3. I residui passivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento in sede di predisposizione del rendiconto generale. I dirigenti competenti attestano i residui passivi da riaccertare, verificando la sussistenza e l'importo del relativo debito.

4. I residui passivi relativi a spese correnti e in conto capitale non pagati rispettivamente entro *il primo ed il quinto esercizio* successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato si considerano perenti agli effetti amministrativi.²

5. *Le somme relative ai residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al precedente comma 2, sono iscritte, per la quota che si prevede possa essere reclamata dai creditori, in appositi fondi speciali di parte corrente e di parte in conto capitale. I prelievi dai suddetti fondi di riserva e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio, sono disposti*

¹ Lettere così modificate dall'art. 1, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, n. 7

² Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, n. 7.

con decreto del Dirigente generale del dipartimento bilancio, su esplicita richiesta del dipartimento competente³.

Detta richiesta deve essere corredata da un'attestazione del Dirigente della struttura regionale competente, in ordine all'avvenuta acquisizione, agli atti del proprio ufficio, di tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore alla liquidazione della somma da pagare, che deve corrispondere all'importo da riallocare. L'attestazione deve, altresì, contenere la dichiarazione di avvenuta chiusura della relativa istruttoria ai fini dell'adozione del decreto di impegno e di liquidazione delle succitate somme⁴.

6. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

7. Sono mantenute in bilancio e riportate nella competenza del bilancio dell'esercizio successivo le economie relative a:

- a) spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, regolarmente accertate, per le quali non sia stato assunto il relativo impegno entro la fine dell'esercizio;
- b) spese di investimento o in conto capitale per le quali siano state avviate le procedure di individuazione del contraente o del beneficiario dei relativi contributi.

³Comma sostituito dall'art. 5, comma 9, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, tale comma precedentemente così recitava: «A seguito delle reiscrizioni delle somme relative a residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al precedente comma 2, il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria dispone le correlate registrazioni contabili degli impegni sulla competenza del bilancio di previsione annuale. A tal fine, nel bilancio annuale sono iscritte apposite unità previsionali di base aventi ad oggetto la ricostituzione dei debiti regionali dichiarati perenti agli effetti amministrativi».

⁴Periodi aggiunti dall'art. 5, comma 2 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 56.

8. Le spese di cui al precedente comma 7, lett. b), possono essere mantenute in bilancio non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

9. La ricognizione delle somme di cui ai precedenti commi 7 e 8, il relativo riparto ed iscrizione degli stanziamenti nelle corrispondenti unità previsionali di base del bilancio, sono determinati con deliberazione della Giunta regionale da comunicarsi al Consiglio regionale.

Art. 54

Risultati della gestione

1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati, per ogni esercizio finanziario, nel rendiconto generale, composto dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.

2. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dello stesso anno.

3. Al rendiconto generale sono allegati:

a) una relazione illustrativa dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto;

b) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio al fine di consentire l'armonizzazione con il bilancio dello Stato;

c) l'ultimo bilancio di esercizio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Art. 57*Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali*

1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, *in qualunque forma costituiti*, sono: ⁵

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla *presente legge*; ⁶

c) pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di

⁵ Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

⁶ Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre.

4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi⁷ dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi⁸.

5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno.

6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alla strutture regionali competenti.

7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze,

⁷ Comma così modificato dall'art. 52, comma 1 secondo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 12, che sostituisce le parole "tre dodicesimi" con le parole "quattro dodicesimi".

⁸ Comma così modificato dall'art. 52, comma 1 secondo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 12, che sostituisce le parole "oltre i tre mesi" con le parole "oltre i quattro mesi".

Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Ragioneria Generale per la definitiva istruttoria di propria competenza.⁹

La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno.¹⁰

8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente.¹¹

⁹ Comma così modificato dall'art. 10, comma 4, della L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

¹⁰ Commi 3, 4, 5, 6 e 7 aggiunti dall'art. 5, comma 3, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7

¹¹ Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. e) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 32
Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(BUR n. 134 del 26 novembre 1996)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 17 ottobre 1997, n. 12, 22 settembre 1998, n. 10, 24 maggio 1999, n. 14, 30 ottobre 2003, n. 19, 2 marzo 2005, n. 8, 21 agosto 2006, n. 7, 21 agosto 2007, n. 20, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 26 febbraio 2010, n. 8, 23 dicembre 2011, n. 47 e 2 maggio 2013, n. 20)

TITOLO I

Principi generali e funzioni normative

Art. 1

Ambito di applicazione della legge

1. La presente legge disciplina l'assegnazione, la gestione la revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nella Regione Calabria nonché la determinazione e l'applicazione dei relativi canoni di locazione ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 6167 e nell'ambito dei criteri generali fissati dal CIPE, con deliberazione del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, ai sensi dell'articolo 88 del citato D.P.R. n. 616/1977 e dell'articolo 27 secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché della sentenza numero 27 del 12 febbraio 1996 della Corte Costituzionale che riconosce alle Regioni il potere di introdurre specificazioni in quanto, però, non contrastino con la ratio dei provvedimenti statali.

Art. 2

Nozione di alloggi dell'edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P)

1. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati dallo Stato, da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquistati realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Sono considerati altresì alloggi di edilizia residenziale pubblica le case-parcheggio e i ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause contingenti dell'uso per le quali sono stati realizzati e purché tali alloggi presentino tipologie e standard abitativi adeguati.

Art. 3

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:

- a) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;

c) di servizio, per i quali cioè la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso ovvero con il contributo dello Stato o della Regione.

2. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, che a tal fine acquisisce il parere dell'Ente proprietario, può stabilire ulteriori particolari esclusioni per edifici che per caratteristiche o per destinazione non si prestino alle finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Art. 4

Nozione di alloggio adeguato

1. Ai fini della presente legge, si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera a) della legge 27 luglio 1978. n.392, non inferiore a:

- a) mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- b) mq. 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone;
- c) mq. 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone
- d) mq. 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone.

Art. 5

Nozione di alloggio improprio ed antigienico

1. Agli effetti della presente legge si intende per:

1) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione e priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975; rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garage e le cantine;

2) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorrano almeno due delle seguenti fattispecie:

- a) altezza minima interna utile di tutti i locali inferiore a m.2,70, ridotta a m.2,40 per i vani accessori;
- b) presenza di stanze da letto con superficie inferiore a mq.9 per una persona e mq. 14 per due o più persone;
- c) presenza di vani utili totalmente sprovvisti di finestre apribili;
- d) presenza di stanze da bagno carenti di almeno due degli impianti di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M.5 luglio 1975;

e) presenza di umidità permanente su uno o più vani utili per una superficie pari ad almeno 1/4 di quella dell'alloggio, determinando quest'ultima ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e non eliminabile con gli interventi manutentivi indicati all'articolo 31, primo comma, lettera a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 6

Nozione di vano convenzionale, vano utile e vano accessorio

1. Ai fini della presente legge si considera:

- 1) vano convenzionale, quello costituito da una superficie di mq. 14, determinata ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392;
- 2) vano utile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq. 9;
- 3) vano accessorio, il locale destinato a servizi e disimpegno, come cucina con superficie inferiore a mq. 9, bagno, latrina, anticamera, ripostiglio, corridoio o ingresso.

Art. 7

Nozione di nucleo familiare

1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti conviventi con il richiedente, ovvero costituita da una persona sola.

2. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, purché tuttavia convivano stabilmente con il richiedente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e certifichino tale situazione nelle forme di legge, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado.

3. L'organo preposto alla formazione della graduatoria ovvero gli enti competenti per l'assegnazione o la gestione degli alloggi possono considerare componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero a quella di variazione anagrafica nel caso di ampliamento del nucleo familiare e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del richiedente sia da parte dei conviventi.

Art. 8

Nozioni di particolari categorie sociali

1. Ai fini della presente legge è considerato:

- a) anziano, il concorrente o assegnatario che abbia superato il 60° anno di età, viva solo o in coppia, eventualmente anche con figli a carico o con portatori di *handicap*;
- b) portatore di *handicap*, il cittadino affetto da menomazioni così come definite dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che comportino una situazione di gravità e ridotte o impedito capacità motorie, ed una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 70 per cento;
- c) famiglia di recente formazione, quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di due anni dalla data di pubblicazione del bando, ovvero quella formata da una persona singola con non più di n. 2 (due) minori conviventi da almeno 2 (due) anni;
- d) famiglia di prossima formazione, quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggono prima dell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 9

Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento

1. Ai fini della presente legge si intende per reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse e calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche dalla legge 25.3.1982, n.94.
2. Il reddito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità sopra richiamate, non deve superare il limite massimo di lire 24.000.000 per nucleo familiare di due componenti.¹
3. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di lire 6 milioni; tale disposizione non si applica per i figli a carico intendendo per tali anche i figli maggiorenni disoccupati o studenti fino al 26° anno di età per i quali si applica l'analoga riduzione già prevista dalla norma sopra richiamata senza limiti numerici.
4. In luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo che risulti portatore di *handicap*, si applica una riduzione di lire 2 milioni.
5. L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli Enti competenti all'assegnazione o gestione degli alloggi, qualora in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile devono trasmettere agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione.

¹Comma così modificato dall'art. 7, comma 8, della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

6. In pendenza degli accertamenti stessi la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati.

TITOLO II

Assegnazione degli alloggi

CAPO I

Requisiti per l'assegnazione

Art. 10

Requisiti

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- c) assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso abitazione su un alloggio adeguato, ai sensi del precedente articolo 4, alle esigenze del nucleo familiare del richiedente;
- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) reddito convenzionale, determinato ai sensi del precedente articolo 9, non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla presente legge;
- f) non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

Art. 11

Requisiti particolari

1. Il Consiglio regionale, con propria delibera, su proposta della Giunta regionale che, a tal fine acquisisce il parere dell'Ente attuatore, stabilisce particolari requisiti, anche in deroga a quelli previsti dal precedente articolo 10, e modalità di assegnazione in relazione degli alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità o per soddisfare peculiari esigenze locali con riferimento agli obiettivi di programmazione regionale.

2. Le assegnazioni potranno essere effettuate anche a pluralità di soggetti, purché la dimensione dell'alloggio risulti adeguata al numero degli assegnatari ed il corrispettivo complessivo sia diviso per ciascun soggetto.

Art. 12

Permanenza dei requisiti

1. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) ed f), del precedente articolo 10, anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

2. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti, anche avvalendosi degli organi dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti locali.

CAPO II

Organi preposti e procedimento di assegnazione

Art. 13

Emanazione del bando di concorso

1. All'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si provvede mediante pubblico concorso per singoli Comuni o per ambiti territoriali sovracomunali in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi.

2. Il bando di concorso, finalizzato alla formazione della graduatoria generale permanente, dev'essere pubblicato dal competente Comune mediante affissione di manifesti, per almeno trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati al bando stesso.

3. I Comuni devono, altresì, assicurare la massima pubblicizzazione del bando con le forme ritenute più idonee, fornendone inoltre copia alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni di categoria affinché ne diano ampia diffusione.

4. In caso di mancato adempimento nei termini prescritti di quanto disposto dal presente articolo, la Giunta regionale può provvedere in sostituzione, avvalendosi degli Enti gestori competenti per territorio.

Art. 14

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso deve indicare:

- a) l'ambito territoriale di assegnazione;

- b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente articolo 10, nonché gli eventuali altri requisiti richiesti per specifici interventi;
 - c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
 - d) il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione della domanda;
 - e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero.
2. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni, per i residenti nell'area europea, e di sessanta giorni, per i residenti nei Paesi extra europei.
3. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva lo schema tipo di bando di concorso ed il modulo tipo della domanda.

Art. 15 **Domanda di assegnazione**

1. La domanda, redatta su apposito modello fornito dal Comune dove risiede o domicilia l'interessato, deve essere presentata allo stesso Comune nei termini previsti dal bando.
2. Essa deve indicare:
- a) la cittadinanza italiana (o la sussistenza del requisito di cui al punto a) dell'articolo 10 nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
 - b) la composizione del nucleo familiare, corredata dei dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
 - c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
 - d) l'ubicazione, la consistenza e il titolo di godimento dell'alloggio occupato (proprietà, possesso, uso);
 - e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
 - f) il luogo in cui dovranno farsi tutte le comunicazioni relative al concorso.
3. Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.
4. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale e comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria.
5. Il concorrente deve altresì dichiarare la sussistenza in suo favore e degli altri componenti il nucleo familiare di tutti i requisiti prescritti ai precedenti articoli 10 e 12.

Art. 16**Istruttoria delle domande e attribuzione dei punteggi provvisori**

1. Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato e/o documentate.
2. Il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisito o di condizioni dichiarate nella domanda, segnala alla Commissione di cui al successivo articolo 17 ogni elemento in suo possesso, corredato di eventuale documentazione, per le determinazioni di competenza della Commissione stessa. Nel caso in cui si tratti di palese inattendibilità del requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo 10, il Comune ha l'obbligo di trasmettere la relativa determinazione per gli opportuni accertamenti, fornendo ogni elemento integrativo di conoscenza e di giudizio, nonché ogni idonea documentazione atta a comprovare detta inattendibilità.
3. Entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando, l'amministrazione procede alla formazione dell'elenco dei concorrenti secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti a ciascuna domanda e l'elenco stesso, costituente la graduatoria provvisoria, viene assunto con provvedimento del Sindaco. In calce alla graduatoria dovranno essere indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamento in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
4. L'anzidetto termine di sessanta giorni è elevato a 120 giorni per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti.
5. Il Comune, sulla base della previsione del numero degli alloggi in corso di costruzione o programmati, da assegnare nei due anni successivi al bando, determina il numero dei concorrenti (in misura almeno doppia rispetto al numero degli alloggi da assegnare) in testa all'elenco nei cui confronti è necessario procedere alla richiesta della documentazione per la verifica dei requisiti e delle condizioni dichiarate, assegnando un termine perentorio di trenta giorni per la presentazione della documentazione richiesta.
6. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è immediatamente pubblicata nell'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.
7. Per la pubblicazione della graduatoria il Comune dovrà seguire le stesse forme previste per il bando di concorso.
8. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'albo pretorio, e per i lavoratori emigrati all'estero dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione al Sindaco.
10. Entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine per le opposizioni il Comune trasmette alla Commissione di cui al successivo articolo 17 la graduatoria dei concorrenti

unitamente a tutte le domande ed opposizioni presentate in tempo utile, nonché la documentazione relativa alle domande per le quali è stata richiesta la verifica.

11. Nel caso di inadempienza da parte dei Comuni la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta, scegliendo tra i dipendenti in servizio o anche a riposo della Regione stessa o delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP).

12. La Giunta regionale provvede ad impartire disposizioni ai comuni per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda da finalizzare alla formazione di indicatori componenti il fabbisogno abitativo.

Art. 17

Commissione di assegnazione

1. La Commissione di assegnazione è formata da un organo collegiale, nominato dal Presidente della Giunta regionale per ambiti territoriali corrispondenti, di norma, a quelli dei circondari dei Tribunali.

2. La Commissione è composta da:

- a) un magistrato ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte di Appello o del Tribunale Amministrativo Regionale; Nel caso di impossibilità giuridica a designare un magistrato, le funzioni di Presidente sono svolte da un dirigente della Pubblica Amministrazione, anche in quiescenza, designato dal Commissario del Governo nella Regione Calabria²;
- b) un dipendente del Comune interessato, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Segretario Comunale;
- c) due rappresentanti delle organizzazioni nazionali degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- d) un dipendente dell'ATERP, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Direttore Generale;
- e) un dipendente della Regione, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici. Fino a quando non sarà nominato il dirigente generale, alla designazione provvede il dirigente del Settore regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica³.

3. Le designazioni di cui al comma precedente dovranno pervenire entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale; in mancanza, provvede la Giunta regionale con deliberazione motivata.

²Comma così modificato dall'art. 37 ter della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12.

³Comma così modificato dall'art. 37 ter della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12.

4. La Commissione può essere nominata ed insediata quando siano stati designati almeno quattro componenti, uno dei quali sia appartenente alla categoria di cui alla lett. a) del precedente comma 2⁴. *Il componente più anziano di nomina o di età, ad esclusione del rappresentante del comune, assume la funzione di Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento e/o dimissioni volontarie dello stesso*⁵.

5. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. *I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella stessa Commissione per un secondo mandato. I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino a quando gli stessi non verranno riconfermati o sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale*⁶.

7. Le Commissioni hanno sede nei Comuni ove sono ubicati i Tribunali; è in facoltà delle medesime, ove lo ritengano utile per il migliore espletamento dei compiti loro affidati, tenere le proprie riunioni anche nella sede del Comune interessato alla formazione della graduatoria.

8. *I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40 e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei comuni; la Giunta regionale cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalla Commissione. Gli stessi comuni, entro trenta giorni dalla notifica della ripartizione, devono provvedere alla liquidazione delle spese direttamente ai componenti della commissione stessa. Nel caso i Comuni non provvedano al rimborso delle spese entro quaranta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, commissario ad acta un funzionario regionale che provvede al rimborso*⁷.

9. I componenti decadono dall'incarico in caso di assenza senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive e l'Ente o Organismo che ha effettuato le designazioni ha l'obbligo di provvedere alla loro sostituzione.

10. L'Ufficio di segreteria della Commissione è formato da dipendenti delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) e/o del Comune ove ha sede la Commissione.

11. All'interno della segreteria la Commissione sceglie il Segretario verbalizzante.

⁴ Comma così modificato dall'art. 37 ter della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12.

⁵Periodo aggiunto dall'art. 28, comma 1, primo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

⁶Comma sostituito dall'art. 28, comma 1, secondo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

⁷Periodo aggiunto dall'art. 41, comma 1 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19. Successivamente l'art. 28, comma 1, terzo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8 ha sostituito l'intero comma. Ulteriormente modificato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, tale comma precedentemente così recitava: «8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5/05/1990, n. 40 e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei Comuni; esse sono anticipate dalla Giunta regionale che cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i Comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalla Commissione. Nel caso i Comuni non provvedono al rimborso delle spese anticipate dalla Regione entro quaranta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, commissario ad acta un dirigente regionale che provvede al rimborso.».

12. I compensi spettanti ai Presidenti sono maggiorati del 50 per cento rispetto ai membri componenti la Commissione medesima che sono determinati nella misura prevista *dalla presente legge*⁸.

Art. 18 **Punteggi di selezione**

1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo secondo quanto disposto dal successivo articolo 19.

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE

1) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9:- non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato: punti 3;

2) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9 e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o pensione inferiore al 60 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione: punti 2;

3) nucleo familiare composto da:

- 3 o 4 persone: punti 2;
- 5 o 6 persone: punti 3;
- 7 o più persone: punti 4.

4) Richiedente con la qualifica di anziano: punti 2.

5) Famiglia di recente o prossima formazione: punti 2.

Il punteggio è attribuibile - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35o anno di età - soltanto quando i soggetti richiedenti dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

6) Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare certificata dalla competente autorità sanitaria:

per un portatore di handicap: punti 3

per due o più portatori di handicap: punti 5

7) Nuclei familiari di emigrati o profughi che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2.

8) Nuclei familiari di immigrati in regola con le attuali normative nazionali in vigore in tema di emigrazione: punti 2⁹

⁸ La L.R. 30 ottobre 2003, art. 2, ha così modificato il presente comma: l'espressione «dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40» è sostituita dalla seguente: «dalla presente legge».

a) CONDIZIONI OGGETTIVE

1) abitazione in alloggio:

- improprio, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando: punti 4;
- procurato a titolo precario dalla pubblica assistenza: punti 3;
- antigienico, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando e da certificarsi a cura dell'autorità competente: punti 2;

2) coabitazione in uno stesso alloggio da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;

3) abitazione in alloggio sovraffollato, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando con:

- due persone a vano utile: punti 2; - tre persone a vano utile: punti 3;
- quattro o più persone a vano utile: punti 4;

4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di sgombero, nonché a collocamento a riposo di lavoratori dipendenti fruanti di un alloggio di servizio: punti 4¹⁰

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla precedente lettera b) punto 1; non sono altresì cumulabili i punteggi di cui ai punti 2 e 3 della medesima lettera b). La condizione del biennio per l'attribuzione del punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio, di cui alla precedente lettera b), punto 1), non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio o antigienico non viene riconosciuto quando la relativa condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

b) CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI

- richiedenti che da almeno un anno alla data del bando prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale in Comune diverso da quello nel quale abitano, distante oltre trenta chilometri (secondo il percorso stradale più ridotto): punti 2.

**Art. 19
Priorità**

1. In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni indicate in ordine prioritario:

- a) alloggio da rilasciarsi per motivi di cui all'articolo 18, lett. b), punto 4;
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;

⁹ punto così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 settembre 1998, n. 10

¹⁰ punto così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 settembre 1998, n. 10

- d) famiglie nel cui nucleo familiare vi siano portatori di handicap.
2. Se nonostante quanto sopra permane la parità di condizioni, acquisisce la priorità il richiedente che per una singola condizione oggettiva - e, a parità di questa, per una singola condizione soggettiva - ha conseguito il punteggio parziale più elevato. Permanendo ulteriormente la parità, si procede al sorteggio in sede di formazione della graduatoria ai sensi del successivo articolo 20, quarto comma.

Art. 20

Formazione della graduatoria

1. La Commissione, ricevuti gli atti e i documenti di cui al precedente articolo 16, esamina le domande, la documentazione e le eventuali opposizioni presentate.
2. Sulle opposizioni la Commissione decide in base ai documenti già acquisiti allegati al ricorso; non sarà tenuto conto in ogni caso di quelle documentazioni che si riferiscono a condizioni soggettive o oggettive non indicate in domanda.
3. Qualora sia necessario ampliare il numero dei concorrenti nei cui confronti effettuare la verifica della documentazione dei requisiti e delle condizioni dichiarate in domanda, la Commissione segnala i nominativi ai comuni interessati, i quali sono tenuti a richiedere la documentazione stessa ed a trasmetterla alla Commissione.
4. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Comune, formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio e godano delle stesse condizioni di priorità. Il sorteggio viene effettuato dal Presidente della Commissione alla presenza del Segretario e di almeno due componenti la Commissione medesima.
5. L'anzidetto termine di trenta giorni, ove necessario, è proporzionalmente incrementato nel caso in cui al bando abbiano partecipato oltre 200 concorrenti. Qualora sia necessario prorogare ulteriormente gli anzidetti termini, il Presidente della Commissione dovrà darne motivata comunicazione al competente Assessorato regionale, al Comune e all'Ente gestore, indicando il maggiore termine occorrente, e ciò anche ai fini di modifiche della competenza territoriale della Commissione o di nomina di eventuali sottocommissioni, che potranno essere disposte dalla Giunta regionale.
6. La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo.
7. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.
8. La graduatoria è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 21 e 31. In ogni caso è vietato procedere ad assegnazione di alloggi sotto forma di custodia.

Art. 21**Graduatorie speciali di assegnazione**

1. Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli, individuati ai precedenti punti a.4 e a.5 dell'articolo 18, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di eventuali alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45 che saranno ripartiti fra le due categorie sulla base del peso della relativa domanda, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30 per cento di tutti gli alloggi.
2. Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di portatori di handicap di cui alla precedente lettera a.6 dell'articolo 18, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi inseriti in edifici realizzati o recuperati con eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
3. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.
4. Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini per determinazione regionale in sede di localizzazione degli interventi costruttivi o per espressa previsione della legge di finanziamento. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo articolo 31.

Art. 22**Accertamento dei requisiti**

1. Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti dei requisiti previsti dal precedente articolo 10 e delle condizioni dichiarate, la Commissione, nel caso di dubbia interpretabilità od inattendibilità dei dati e delle condizioni dichiarate nella domanda, nella documentazione o a seguito di segnalazione da parte del Comune, provvede a richiedere agli Uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione del concorrente.
2. In particolare, per quanto riguarda i requisiti di cui alla lettera c), d) ed e) del precedente articolo 10, la Commissione può interessare gli Uffici Finanziari preposti richiedendo il relativo accertamento e può altresì richiedere al Comune ogni utile elemento di valutazione della capacità contributiva del concorrente.
3. Per il requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo 10, inoltre, la Commissione qualora il reddito documentato appaia palesemente inattendibile, ha l'obbligo di trasmettere la relativa documentazione agli Uffici Finanziari per gli opportuni accertamenti.
4. I concorrenti per i quali gli eventuali accertamenti non siano stati definiti entro il termine di formazione della graduatoria vengono collocati in apposito elenco da pubblicare in calce alla graduatoria stessa e, dopo la conclusione degli accertamenti vengono inseriti, nella graduatoria medesima con il punteggio loro spettante.

Art. 23**Aggiornamento della graduatoria di assegnazione**

1. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.
2. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate biennialmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità previste dai precedenti articoli, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
3. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare - a pena di cancellazione dalla stessa - ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.
4. La Commissione di assegnazione provvederà a richiedere, in sede di aggiornamento della graduatoria, la documentazione che giustifichi la conferma o la modificazione del punteggio.
5. I Comuni, possono, in caso di assenza di domande di assegnazione, individuare - previa autorizzazione della Giunta regionale - i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti di locazione a termine con canone determinato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392, (e comunque non inferiore al 7 per cento annuo del valore catastale dell'alloggio).
6. È facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della conferma quadriennale della domanda.
7. Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione delle graduatorie provvisorie e definitiva valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 24

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

1. Il Comune prima dell'assegnazione accertala permanenza in capo all'assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.
2. L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti, intervenuto tra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, eccezione fatta per il punteggio relativo all'eventuale nuova situazione abitativa.
3. La perdita dei requisiti o il mutamento della condizione abitativa del concorrente viene contestata dal Sindaco con lettera raccomandata all'interessato, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, può formulare le proprie controdeduzioni.
4. La documentazione viene quindi immediatamente trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi venti giorni, respingendo le contestazioni del Comune o escludendo il concorrente dalla graduatoria ovvero mutandone la posizione.
5. In caso di mutamento della posizione così come indicato nel comma precedente, il sorteggio fra gli ex equo verrà effettuato inserendo nell'apposita urna tanti numeri quanti

sono i concorrenti compresi nella posizione di ex equo aggiungendovi l'unità corrispondente al nuovo concorrente inserito. Verrà quindi estratto un solo numero che determinerà la nuova posizione del concorrente che ha subitola modificazione del punteggio.

Art. 25

Disponibilità degli alloggi da assegnare

1. Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da assegnare.
2. Per gli alloggi di nuova costruzione da recuperare l'Ente attuatore è tenuto a comunicare al Comune, contestualmente alla consegna dei lavori, la data presunta di ultimazione dei lavori e, non appena possibile, la data di effettiva disponibilità degli alloggi stessi.
3. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione l'Ente gestore è tenuto a dare comunicazione al Comune della data di rilascio non appena nota, e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità.

Art. 26

Assegnazione e standard dell'alloggio

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria è disposta dal Sindaco del Comune territorialmente competente, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.
2. Non possono essere assegnati alloggi eccedenti il rapporto tra vani -calcolati trasformando la superficie dell'unità immobiliare, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge 27.7.1978, n. 392, in vani convenzionali di quattordici metri quadrati - e composizione numerica del nucleo familiare dell'assegnatario.
3. Il calcolo per la trasformazione della superficie in vani convenzionali deve essere eseguito con arrotondamento per difetto.
4. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi non può essere superato il seguente rapporto fra nucleo familiare e vani:
 - a) nuclei familiari costituiti da 1 persona: 3,5 vani convenzionali;
 - b) nuclei familiari costituiti da 2 persone: 4,0 vani convenzionali;
 - c) nuclei familiari costituiti da 3 persone: 5,0 vani convenzionali;
 - d) nuclei familiari costituiti da 4 persone: 6,0 vani convenzionali;
 - e) nuclei familiari costituiti da 5 o più persone: oltre 6,0 vani convenzionali.

5. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domanda con pari e più grave connotazione di bisogno.

Art. 27 **Scelta dell'alloggio**

1. Il Sindaco emette il provvedimento di assegnazione e ne dà comunicazione, con lettera raccomandata, agli aventi diritto ed all'Ente gestore.

2. L'anzidetta comunicazione deve essere spedita non oltre il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva nel caso che gli alloggi non siano ancora disponibili e non oltre il termine di trenta giorni qualora gli alloggi siano già disponibili.

3. L'Ente gestore, una volta ricevuto il provvedimento di assegnazione, convoca gli interessati per la scelta degli alloggi.

4. La scelta, nell'ambito degli alloggi da assegnare, è compiuta dagli interessati secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria e nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo, tenuto conto della composizione del nucleo familiare. Gli assegnatari nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, i quali, pur se collocati nella graduatoria speciale di cui all'articolo 21, 2o comma, non abbiano potuto usufruire di un alloggio riservato a tali categorie, hanno titolo ad effettuare la scelta dell'alloggio prioritariamente rispetto agli altri assegnatari, purché utilmente collocati in graduatoria; in tal caso l'assegnazione può essere effettuata anche in deroga alle disposizioni sul rapporto nucleo/vani, di cui al precedente articolo 26, 4o comma, e l'alloggio sarà adeguato a cura dell'Ente gestore che imputerà la relativa spesa alla gestione speciale ex articolo 10 D.P.R. n.1036/1972, giusta quanto disposto dall'articolo 25, 3o comma, lettera B) della legge n. 513/1977. Successivamente la scelta verrà effettuata dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine utilmente collocati nelle graduatorie speciali predisposte dal Commissario di Governo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 31, tenuto conto della composizione del nucleo familiare.

5. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata per iscritto; in caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta salvo che la mancata presentazione non sia dovuta a grave impedimento da documentarsi dall'interessato.

6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Sindaco del Comune competente.

7. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Sindaco dichiara la decadenza dell'assegnazione previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

8. In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendono

disponibili, salvo l'eventuale mutamento della propria collocazione in graduatoria in seguito al suo aggiornamento.

Art. 28

Consegna e occupazione degli alloggi

1. L'Ente gestore, successivamente alla scelta degli alloggi, provvede, con lettera raccomandata, alla convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

2. L'alloggio consegnato ai sensi del precedente comma deve essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna.

3. Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'Ente gestore - qualora non sia stata concessa proroga da parte del Sindaco per gravi e comprovati motivi, rappresentati dall'interessato con motivata istanza prima della scadenza del termine di cui al comma precedente - intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di giorni dieci.

4. Qualora l'occupazione dell'alloggio non venga effettuata, l'Ente gestore trasmette gli atti al Comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione, che comporta la risoluzione del contratto.

Art. 29

Contratti di locazione

1. Il contratto di locazione viene sottoscritto dall'assegnatario per adesione ad un contratto tipo che regola i rapporti di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge.

2. Il contratto tipo è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dovrà contenere:

1) l'indicazione dei diritti e dei doveri circa l'uso dell'alloggio da parte dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario;

2) l'indicazione delle norme sul subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;

3) l'indicazione delle modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;

4) l'indicazione specifica dell'obbligo di assunzione, da parte dello assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione dell'autogestione delle parti comuni e dei servizi connessi;

5) l'indicazione delle cause di risoluzione del rapporto di locazione, di annullamento e revoca dell'assegnazione;

- 6) l'indicazione delle norme che regolano la mobilità;
- 7) l'indicazione dello stato e delle condizioni reali dell'alloggio, mediante apposita perizia redatta da un tecnico dell'Ente gestore;
- 8) l'indicazione della spesa eventualmente necessaria per il ripristino dell'alloggio nonché l'impegno da parte dell'Ente gestore a detrarre tale spesa, se sostenuta dall'assegnatario, dal canone di locazione.

Art. 30 **Conservazione dell'assegnazione**

1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in fabbricati che devono essere lasciati liberi per l'esecuzione di interventi di recupero o di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, conservano il diritto all'assegnazione.

2. A tal fine gli Enti gestori, su autorizzazione della Giunta regionale, dispongono il trasferimento temporaneo o definitivo degli assegnatari in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in programmi all'uopo realizzati.

3. I requisiti richiesti sono quelli per la permanenza che vengono accertati dagli stessi Enti gestori; la Commissione di assegnazione provvede alla formazione di una graduatoria con efficacia limitata alla scelta dei nuovi alloggi, la quale viene effettuata tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.

Art. 31 **Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa**

1. La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota, di norma non superiore al 25 per cento, degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare anche in funzione di programmi di acquisto e recupero, trasferimento degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni, fra cui la permanenza in strutture assistenziali utilizzate dai Comuni stessi di persone senza tetto e in drammatiche situazioni di bisogno, ivi comprese le donne vittime di violenza *in qualsiasi ambito sociale e a prescindere dalla loro cittadinanza* ¹¹ laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari.

2. All'interno dell'aliquota di cui al 1° comma una quota di alloggi non superiore al 2 per cento è riservata a persone portatrici di handicap psicofisici e/o pazienti psichiatrici in cura presso i Dipartimenti di Salute Mentale (D.S.M.) delle Aziende Sanitarie. Una quota non superiore all'1 per cento è riservata ai servizi D.S.M. per la realizzazione di case protette e centri diurni.

¹¹ Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 21 agosto 2007, n. 20

3. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.
4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.
5. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle Commissioni di assegnazione, previa istruttoria da parte dei Comuni interessati.
Per l'assegnazione degli alloggi riservati alle Forze dell'Ordine rimangono in vigore tutte le disposizioni emanate con delibere della Giunta regionale nn. 3181/ 1980, 3264/ 1980, 4028/1980 e 5053/1980 e con circolare ERP n. 5/1980 dell'Assessorato Regionale LL.PP. pubblicate sul B.U.R. n. 55/1980 e n. 9/1981.
6. Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.
7. La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e successive modifiche, è autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta dei Comuni, nell'ambito dell'aliquota del 25 per cento stabilita al primo comma del presente articolo. La proposta dei Comuni dovrà tenere conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali o integrativi emanati dai Comuni stessi.
8. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta e autorizzata dopo la formazione di apposita graduatoria speciale dei profughi, che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
9. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763.

Art. 32

Subentro nella domanda e nella assegnazione

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente articolo 7 e secondo l'ordine indicato nello stesso articolo.
2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.
3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
4. La voltura del contratto è subordinata al pagamento di eventuali canoni arretrati.
5. L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'Ente gestore, oltretutto nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugi o di

convivenza more uxorio, di parentela ed affinità,- anche secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente articolo 7 - nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.

6. L'ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

7. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'Ente gestore.

8. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

TITOLO III

Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi E.R.P.

Art. 33

Definizione del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente articolo 1 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi, da destinare ai fini di reinvestimento, al recupero ed alla costruzione di alloggi.

2. Le entrate delle ATERP sono interamente soggette alle norme dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1977, n. 513.

3. Le entrate degli altri Enti proprietari o gestori debbono essere impiegate secondo le finalità delle lettere a), b) e c) dell'articolo 25 della legge n. 513 del 1977, sulla base di programmi annuali, comunicati alla Regione entro i sessanta giorni successivi al termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo.

4. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali, ciascuno di mq. 14, con riferimento a quanto stabilito al successivo titolo.

5. Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.

Art. 34

Elementi per la determinazione del canone

1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 1, gli Enti gestori tengono conto del valore catastale dell'alloggio e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.
2. In via transitoria e non oltre l'avvenuta revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al decreto legge 23.1.1993, n. 16, convertito con modificazioni, nella legge 24.3.1993, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, il canone di riferimento sarà determinato, ove più favorevole all'assegnatario, con le modalità previste dagli articoli 12-24 della legge n. 392/1978.
3. Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato ai sensi del precedente articolo 9.
4. Gli aumenti dei canoni locativi attualmente in vigore presso gli Enti gestori, scaturenti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, decorreranno dal 1° gennaio e saranno applicati gradualmente nel periodo di anni tre, in relazione a quanto previsto dall'articolo 33, 1° comma.
5. Gli Enti gestori, a tale fine, determineranno annualmente detti costi, nonché l'importo da versare al fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 13 della legge n. 457/1978, pari allo 0,50 per cento del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale, onde stabilire l'entità del fabbisogno annuo complessivo del monte canoni.
6. L'aumento annuale non potrà essere in ogni caso inferiore ad 1/3 dell'importo complessivo di incremento dei canoni attualmente in vigore, dovendosi garantire il pareggio costi ricavi di cui al punto 8.6 della delibera CIPE 13.3.1995.
7. Le variazioni di aggiornamento dei canoni, accertate annualmente dall'ISTAT nel periodo di graduazione, saranno incluse nell'importo del canone relativo al quarto anno successivo.

Art. 35

Calcolo del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi è determinato in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito, per ciascuna delle quali sono indicati i criteri di determinazione dei canoni.

A1) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito è costituito esclusivamente da pensione non superiore all'importo di una pensione sociale o di una pensione minima INPS. Il canone mensile di locazione per assegnatari rientranti nella fascia A1 è di lire 10.000 (diecimila).

A2) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito imponibile (quale somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti) sia non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato.

Per gli alloggi assegnati a nuclei familiari rientranti in tale fascia deve essere corrisposto un "canone sociale" pari al 3 per cento del reddito imponibile familiare. Detto "canone sociale" è ridotto del 10 per cento per ogni componente nel nucleo oltre le due persone; per ogni componente che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione del 20 per cento del canone in luogo della precedente. Dall'applicazione delle presenti disposizioni non può comunque derivare un "canone sociale" inferiore a lire 3.000 mensili per vano convenzionale; tale importo viene adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi accertati dall'ISTAT per l'anno precedente.

B1) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui allo articolo 9, sia non superiore a lire 24.000.000.

I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B , sono tenuti a corrispondere un "canone di riferimento" pari al 3 per cento del valore catastale dell'alloggio.

B2) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui allo articolo 9, sia compreso tra lire 24.000.000 e lire 27.000.000.

I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B sono tenuti a corrispondere un canone di riferimento che va dal 3,1 per cento al 4 per cento del valore catastale dell'alloggio, incrementandolo in percentuale per valori compresi tra il valore minimo di lire 24.000.000 e quello massimo di lire 27.000.000; la relativa percentuale sarà calcolata per interpolazione lineare tra quelle minima e massima di cui sopra.¹²

B3) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui allo articolo 9, sia compreso tra lire 27.000.001 e lire 31.500.000.

I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B sono tenuti a corrispondere un canone di riferimento che va dal 4,1 per cento al 6 per cento del valore catastale dell'alloggio, incrementandolo in percentuale per valori compresi tra il valore minimo di lire 27.000.001 e quello massimo di lire 31.500.000; la relativa percentuale sarà calcolata per interpolazione lineare tra quelle minima e massima di cui sopra.

C) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui allo articolo 9, sia superiore al limite di decadenza che è stabilito in lire 31.500.000.

I nuclei familiari rientranti in tale fascia sono tenuti a corrispondere un canone di locazione pari al 7,5 per cento annuo del valore catastale dell'alloggio. Per il reddito annuo complessivo eccedente il limite di lire 40.000.000 il canone di locazione subirà un ulteriore incremento di un punto percentuale rispetto al 7,5 per cento per ogni milione d'incremento del reddito.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del precedente articolo 34, il canone di riferimento è pari per i nuclei della fascia B al 75 per cento, per i nuclei della fascia B all'85 per cento e per i nuclei della fascia B al 100 per cento del canone determinato con le modalità previste dagli articoli da 12a 24 della legge n. 392/1978, mentre il canone di locazione per i nuclei familiari della fascia C è pari al 165 per cento del canone determinato con le disposizioni anzidette, con ulteriore aumento di un punto percentuale per ogni milione di reddito annuo complessivo eccedente il limite di lire 40.000.000.

¹² comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 24 maggio 1999, n. 14

3. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma le percentuali di cui alla fascia B, pari al 75 per cento, all'85 per cento ed al 100 per cento si riferiscono ai limiti massimi di reddito delle rispettive fasce.

4. Per i redditi inferiori i relativi canoni si determinano attraverso l'applicazione di percentuali ridotte proporzionalmente ai redditi stessi, non oltre il raggiungimento del limite inferiore di fascia.

5. I canoni risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere B, B, B e C sono ridotti, rispettivamente del 18 per cento, 15 per cento, 12 per cento e 10 per cento per ogni componente del nucleo familiare che risulti portatore di handicap.

6. L'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere effettuato dagli Enti gestori con frequenza non inferiore al biennio e con conseguente verifica ed eventuale modifica della fascia di reddito e di canone.

7. Le ATERP e gli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono tenuti a comunicare alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno tutti gli elementi necessari per accertare che, in relazione al limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione, sia garantito il pareggio costi-ricavi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonché il versamento al fondo per la edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 13 della legge n. 457/1978, dello 0,50 per cento annuo del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale.

8. Sulla base degli anzidetti elementi, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno apporta eventuali necessarie variazioni al limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione alle percentuali ed alla maggiorazione dei canoni di riferimento e di locazione, onde assicurare il raggiungimento del predetto equilibrio.

9. Eventuali eccedenze determinatesi nell'anno precedente sono destinate con deliberazione della Giunta regionale alle finalità di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Art. 36

Aggiornamento dei canoni

1. Il canone di riferimento degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nelle fasce "B" ed il canone di locazione degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nella fascia "C" sono annualmente aggiornati dagli Enti gestori in base alla variazione relativa dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente, con decorrenza dal 1o gennaio di ogni anno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 34.

Art. 37

Collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito

1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al precedente articolo 35 sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti effettuati a norma del successivo articolo 38.

Art. 38

Accertamento periodico del reddito

1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennialmente dagli Enti gestori e secondo le modalità di cui all'articolo 9.
2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.
3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'Ente gestore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione del reddito.
4. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito ritenuto inattendibile dall'Ente gestore, si applica il canone di cui al punto c) del precedente articolo 35.
5. Qualora il reddito del nucleo familiare dell'assegnatario di un alloggio di ERP sia diminuito nel corso dell'anno per collocamento a riposo, disoccupazione, decesso, ovvero per altre gravi e obiettive ragioni, da documentarsi con idonee certificazioni da parte delle Amministrazioni e degli Enti competenti, e ove tale diminuzione determini il passaggio ad una fascia di reddito inferiore, l'Ente gestore dispone la riduzione del canone a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

TITOLO IV

Norme per la gestione e autogestione degli alloggi

Art. 39

Autogestione degli alloggi e dei servizi e Anagrafe censimento alloggi E.R.P.

1. Gli Enti gestori promuovono e attivano l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle autogestioni l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e funzionamento.
2. Negli stabili ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autogestione viene attuata al momento della consegna degli alloggi, disponendosi nel contratto di locazione il relativo obbligo a carico degli assegnatari.
3. Per gli alloggi già assegnati, gli Enti gestori attivano entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione delle autogestioni dei servizi, secondo una gradualità definita d'intesa con le Organizzazioni sindacali degli assegnatari.
4. In caso di particolari esigenze o difficoltà l'Ente gestore può, sentite le Organizzazioni sindacali degli assegnatari, rinviare l'attuazione dell'autogestione ovvero può sospendere la prosecuzione per il periodo di tempo strettamente necessario a rimuovere le cause ostative.

5. All'articolo 1 comma 1 della legge regionale n. 14 del 14 aprile 1983 dopo le parole "Regione Calabria" aggiungere: "avvalendosi delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP)".

6. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14/1983 è sostituito come segue: "Per l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente articolo 1, lett. a), b) e c), le ATERP curano l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari che, ove non già in possesso delle stesse Aziende, dovranno essere forniti dagli Enti proprietari degli alloggi".

7. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/1983 è sostituito come segue: "La rilevazione ed elaborazione dei dati necessari per la formazione a livello provinciale dell'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice e del censimento del patrimonio di alloggi di proprietà e in gestione delle ATERP dovrà essere espletata entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

8. All'articolo 6 della legge regionale n. 14/1983 la frase terminale "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 nonché le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi", è sostituita con la seguente "si applicano le disposizioni dell'articolo 38, quarto comma, della presente legge".

9. All'articolo 8 della legge regionale n. 14/1983 la frase conclusiva che inizia con "che saranno" e chiude con... "spesa", è sostituita come segue: "ed iscritti al capitolo 2322101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria. (Con la legge annuale di bilancio saranno stanziati, ove necessario, fondi per il completamento, la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe)".

Art. 40

Modalità per l'autogestione dei servizi

1. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare a gli Enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'Ente.

2. L'Ente gestore, qualora l'autogestione non vi provveda direttamente, addebita - in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime - sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti alle autogestioni.

3. Gli assegnatari che si rendono morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, il regolamento tipo per la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni nonché quelli per la ripartizione degli oneri tra Ente gestore ed assegnatari, per l'uso e manutenzione degli alloggi e delle parti comuni e per l'autogestione della manutenzione.

5. È in facoltà dell'Ente gestore, sulla base del regolamento di cui al precedente comma, estendere l'autogestione alla manutenzione secondo forme totali o parziali, accreditando agli

organi dell'autogestione una aliquota definita tra il 30 ed il 100 per cento della quota di cui alla lettera a) dell'articolo 19 del D.P.R.n.1035/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. In ogni caso la competenza ad eseguire azioni amministrative e giudiziarie a carico degli assegnatari inadempienti spetta agli organi di governo dell'autogestione.

Art. 41

Alloggi in amministrazione condominiale

1. Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli Enti gestori di iniziare o di proseguire l'attività di amministrazione negli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. In questi stabili l'Ente gestore promuove gli atti preliminari per la costituzione dell'amministrazione condominiale e dal momento della sua costituzione cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore le quote per le spese generali, di amministrazione e manutenzione, ad eccezione di quelle afferenti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ente gestore.

2. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono una specifica forma di autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.

TITOLO V

Norme per la gestione della mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Art. 42

Finalità e ambito delle mobilità

1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione e/o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi e di carattere sociale, l'Ente gestore definisce, d'intesa con il Comune, criterio e modalità per la predisposizione di programmi di mobilità degli utenti e ne promuove l'attuazione, stabilendone altresì i relativi tempi.

2. Per i comuni superiori a 20.000 abitanti l'Ente gestore deve approvare almeno ogni tre anni il programma di mobilità dell'utenza.

3. In sede di prima applicazione della presente legge per gli anzidetti Comuni il programma deve essere approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

4. Per la mobilità possono essere utilizzati, oltre agli alloggi definiti dall'articolo 2 della presente legge e già assegnati, tutti gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, nonché quelli di nuova assegnazione nella misura fissata dal Comune, su

proposta dell'Ente gestore, nell'ambito di un'aliquota massima del 25 per cento, da calcolarsi sui nuovi programmi di intervento; per tutti gli alloggi indicati il cambio può essere effettuato senza distinzione fra Enti proprietari.

5. Il cambio dell'alloggio è obbligatorio e il mancato rispetto di detto cambio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario.

6. Sono comunque consentiti cambi consensuali per soddisfare le esigenze di cui sopra e previa autorizzazione dell'Ente gestore.

7. Nell'ambito del territorio regionale il cambio di alloggio è autorizzabile previa intesa fra il Comune di provenienza e quello di destinazione.

Art. 43

Domande e criteri di mobilità

1. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggi redatte su apposito modulo fornito dall'Ente gestore, indirizzate al Comune e all'Ente gestore medesimo, devono contenere le motivazioni della richiesta e i dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare: esse vengono valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 47 sulla base delle seguenti condizioni indicate secondo l'ordine di priorità:

- 1) inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza del nucleo familiare di componenti anziani o di portatori di handicap o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;
- 2) situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;
- 3) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o portatori di handicap.

2. Per favorire l'espressione della domanda di mobilità degli utenti soprattutto in relazione alle esigenze pregresse, l'Ente gestore può, d'intesa con i Comuni interessati e sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, emanare anche appositi bandi di concorso.

Art. 44

Commissione per la mobilità

1. La Commissione per la mobilità è costituita dall'Ente gestore ed è così composta:

2 dipendenti designati dal Direttore Generale dell'Ente gestore, di cui uno con funzioni di Presidente;

1 rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dell'utenza; - 2 dipendenti del Comune in cui sorgono gli alloggi interessati dal programma di mobilità.

2. La Commissione può regolarmente funzionare quando sono almeno nominati tre componenti, uno dei quali abbia la funzione di Presidente.

3. Per le altre norme di funzionamento si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 17, commi 5, 6 e 7.

4. La Commissione formulala graduatoria degli aspiranti al cambio sulla base delle motivazioni dichiarate nella domanda e delle priorità di cui al precedente articolo, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti perla conservazione dell'alloggio.

5. La Commissione, entro novanta giorni dalla sua costituzione, provvede all'esame delle domande eventualmente presentate in precedenza.

6. Trascorso tale termine la Commissione esamina le domande entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 45

Norme per la gestione della mobilità

1. L'Ente gestore, sulla base della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio formulata dalla Commissione e pubblicizzata nei confronti degli utenti, individua gli alloggi da sottoporre alla scelta degli assegnatari richiedenti le seguenti indicazioni:

a) è data priorità all'effettuazione dei cambi richiesti da assegnatari nel cui nucleo sia presente un portatore di handicap e/o fondati su gravi motivi di salute, attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione;

b) hanno altresì priorità i nuclei monopersonali in situazione di sovraffollamento che accettano il trasferimento in alloggi più piccoli;

c) è favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere o isolato, con precedenza per i cambi che possono effettuarsi nello stesso edificio;

d) è garantito il miglioramento o almeno il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;

e) i cambi vengono effettuati rispettando di norma lo standard abitativo di cui al precedente articolo 26.

2. Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati prioritariamente al soddisfacimento delle richieste di cambio, vengono, in caso di mancata utilizzazione entro trenta giorni, assegnati sulla base della graduatoria generale.

3. Gli Enti gestori, attraverso i programmi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione, operano per rimuovere le cause di mobilità dovute a inadeguatezza fisico-tecnica degli alloggi e degli edifici.

TITOLO VI

Annullamento, decadenza e risoluzione contrattuale

Art. 46 **Annullamento dell'assegnazione**

1. L'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio viene disposto con provvedimento motivato dal Sindaco del Comune competente per territorio nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, fissa all'assegnatario dell'alloggio un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e documentate, dandone contemporaneamente notizia all'Ente gestore.

3. I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di assegnazione.

5. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

6. L'ordinanza del Sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Art. 47 **Decadenza dell'assegnazione**

1. La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente, anche su proposta dell'Ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

- a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;
- b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna, sempreché, diffidato dall'Ente gestore, non provveda entro il termine di trenta giorni a rimuovere la irregolarità contestata;
- c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;

- d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);
- e) fruisce di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'articolo 48.
2. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della Commissione di assegnazione che nella fattispecie non è richiesta.
3. La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.
4. Il Sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata nel successivo articolo 57, per gli assegnatari nelle condizioni della lettera e) del presente articolo.
5. Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.
6. Per il cedente di cui alla lettera a) del 1o comma e nei confronti di chi abbia usufruito dell'alloggio, si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1977, n. 513.

Art. 48

Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito

La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito stabilito per l'assegnazione, aumentato del 75 per cento.

2. Gli assegnatari con reddito superiore al limite sopra indicato, ricevono dall'Ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del detto limite. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, gli assegnatari interessati sono collocati nella fascia di reddito "C" e devono corrispondere il canone di locazione nella misura stabilita per tale fascia, con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'assegnatario ha superato detto limite.
3. La Regione, nell'ambito dei programmi di edilizia agevolata, prevede, su proposta degli Enti gestori e dei Comuni interessati, la destinazione - in via prioritaria - di una quota degli alloggi compresi in detti programmi agli assegnatari che abbia no ricevuto il preavviso di decadenza o che comunque fruiscono di un reddito il cui livello sia superiore rispetto a quello consentito per la conservazione della qualità di assegnatario.

Art. 49

Fondo sociale

1. È istituito il Fondo Sociale Regionale per la concessione di contributi a favore di famiglie in grave situazione di bisogno al fine di consentire il pagamento del canone, integrare le

spese per i servizi accessori dell'abitazione e conseguire l'ottimizzazione dell'uso del patrimonio abitativo.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà le modalità e le forme di funzionamento del fondo.

3. Il fondo di cui al comma precedente è alimentato:

a) da una contribuzione regionale, che viene annualmente ripartita dalla Giunta tra le ATERP in misura direttamente proporzionale al numero degli alloggi in gestione;

b) da una aliquota delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare delle ATERP non avente destinazione abitativa;

c) da altre eventuali contribuzioni da parte di Enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 50 **Accesso al Fondo Sociale**

1. Possono beneficiare del Fondo Sociale di cui al precedente articolo 49:

a) gli assegnatari di alloggi per nuclei familiari rientranti, ai sensi dell'articolo 35 della presente legge, nelle fasce A e A per il calcolo del canone di locazione;

b) gli assegnatari che si trovano temporaneamente, a causa di accertato e prolungato stato di disoccupazione e/o di grave malattia, in condizioni di estremo disagio economico tale da non consentire il regolare pagamento dei canoni e delle quote accessorie.

2. L'accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso al Fondo Sociale viene effettuato dagli Enti gestori sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni degli assegnatari regolarmente costituite.

3. Le organizzazioni sindacali e le associazioni degli assegnatari di cui al precedente comma, possono prendere visione degli atti del procedimento di ammissione ai benefici del Fondo Sociale prima che l'Ente gestore emetta il provvedimento.

4. Le organizzazioni sindacali degli assegnatari e degli inquilini possono essere delegate dai propri rappresentanti, con autorizzazione sottoscritta, alla riscossione della quota tessera attraverso l'utilizzazione dei moduli di versamento adoperati per i canoni di locazione da destinare alle ATERP, previa modalità da concordarsi tra queste ultime e le organizzazioni sindacali della utenza.¹³

Art. 51 **Risoluzione del contratto**

¹³ comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 24 maggio 1999, n. 14

1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione.
2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.
3. Sui canoni non corrisposti sono dovuti gli interessi in misura pari a quella stabilita per le obbligazioni tributarie.
4. In caso di risoluzione del contratto per morosità e conseguente decadenza, il provvedimento del legale rappresentante dell'Ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non inferiore a novanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazione o proroghe.
5. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli Enti gestori applicano le procedure previste dall'articolo 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.
6. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o indigenza dell'assegnatario accertati dalle ATERP e comunicati dallo stesso al Comune per gli eventuali provvedimenti assistenziali di competenza, ivi compreso il pagamento del canone.
7. All'atto della cessazione delle condizioni di cui al comma precedente l'ATERP determina le modalità di recupero delle somme dovute.

Art. 52

Occupazioni e cessioni illegali di alloggi

1. L'Ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.
2. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documentate.
3. L'atto dell'Ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla legge regionale n. 8/1995.
5. Nei confronti degli occupanti abusivi il legale rappresentante dell'Ente gestore persegue con querela ai sensi dell'articolo 633 del codice penale.

6. Il termine previsto dall'articolo 1, 1° comma della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8, è fissato alla data di entrata in vigore della legge stessa. Limitatamente ai casi di cessione illegale di alloggi, detto termine viene fissato alla data del *31 dicembre 2004*.¹⁴

*7. Su richiesta dell'occupante senza titolo dell'alloggio di ERP soggetto a regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8, è consentita la rateizzazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate, fino ad una durata massima di cinque anni, previo versamento di una rata di acconto pari al 25% delle somme dovute. Per i casi di documentata necessità, derivante da motivi reddituali del nucleo familiare del richiedente, a discrezione dell'Ente Gestore, può essere concesso il versamento, a titolo di acconto, di un importo inferiore*¹⁵.

Art. 53

Esclusione dell'assegnazione

1. L'esclusione dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 26, terzo e quarto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 e dell'articolo 53, ultimo comma della legge 5 agosto 1978, n. 457, viene disposta con provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente.

2. Una volta accertate le condizioni previste dagli articoli citati nel comma precedente, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'interessato delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.

3. I termini sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dagli interessati non emergono elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'esclusione dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio della Commissione di assegnazione.

5. Si osservano, in quanto applicabili, gli ultimi tre commi dell'articolo 47.

6. L'esclusione dall'assegnazione può avere luogo soltanto nelle fasi successive all'approvazione della graduatoria definitiva.

Art. 54

Riscossione del canone

1. Al fine di garantire una applicazione uniforme in tutta la Regione per la riscossione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Giunta regionale emanerà direttive, con apposito schema di convenzione, per la razionalizzazione del sistema di riscossione stesso.

2. Le direttive di cui al comma precedente dovranno garantire la tutela degli inquilini rispetto ad oneri aggiuntivi.

¹⁴ Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 2 marzo 2005, n. 8)

¹⁵ Comma così sostituito dall'art. 47, comma 2 lettera a), della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 55

Bandi di concorsi già pubblicati

1. L'assegnazione degli alloggi relativi a procedure concorsuali, i cui bandi sono stati resi noti almeno centoventi giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge, continua ad essere disciplinata dal D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive integrazioni e modificazioni
2. Le graduatorie formulate ai sensi del citato D.P.R. n. 1035/1972 conservano la loro efficacia fino all'approvazione delle graduatorie formulate ai sensi della presente legge.
3. I concorsi emanati successivamente alla data indicata nel precedente comma primo sono annullati di diritto e di partecipanti sono invitati dai Comuni che hanno emesso il bando a riproporre una nuova domanda ai sensi e per gli effetti della presente legge.
4. Per le graduatorie non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede mediante la predisposizione di un'unica graduatoria sulla scorta dell'unificazione delle domande prodotte in riferimento ai bandi pubblicati alla data del 31.3.1996.

Art. 56

Emanazione dei bandi

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i bandi di concorso di cui all'articolo 13 vengono emanati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina delle Commissioni di cui all'articolo 17.
3. Fino alla nomina delle nuove Commissioni di cui all'articolo 17 sono prorogate le funzioni esercitate dalle Commissioni per l'assegnazione degli alloggi, istituite ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 1035/1972.

Art. 57

Graduazione dei provvedimenti di decadenza per reddito

1. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, l'accertamento del reddito ai fini dell'emissione del preavviso di decadenza, deve essere compiuto entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.
2. Gli Enti gestori, graduano i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza di cui al precedente articolo 47, secondo i seguenti criteri:
 - a) entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma, vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un reddito

convenzionale superiore al 50 per cento del limite consentito per la conservazione della qualità di assegnatario;

b) entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un reddito convenzionale superiore al 25 per cento del limite consentito per la permanenza;

c) entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma vengono emessi preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un reddito convenzionale compreso nel limite consentito per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica incrementato sino al 25 per cento.

3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, non sono più consentite ulteriori forme di proroga dell'esecuzione del provvedimento di decadenza di cui all'articolo 48.

Art. 58

Immobili adibiti ad attività connesse con l'esercizio del ministero pastorale

1. Gli enti gestori di patrimonio abitativo pubblico sono autorizzati a concedere in comodato gratuito, per un tempo non inferiore ad anni 10, eventualmente rinnovabile, gli immobili che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnati o comunque adibiti ad attività pastorali, culturali, sociali, di accoglienza e ristoro, ricreative, svolte senza fine di lucro da enti parrocchiali, istituti religiosi, associazioni confessionali, nonché da associazioni di volontariato riconosciute dalla competente autorità religiosa ed iscritte nell'albo regionale di cui alla legge regionale n. 46/1990, così come modificata dalla legge regionale n. 18/1995.

2. La concessione viene effettuata dagli enti gestori alla competente autorità religiosa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale n. 21/1990, su richiesta della stessa.

Art. 59

Organizzazione e rappresentanza sindacale degli assegnatari

1. I Comuni e gli Enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge e riconoscono il diritto degli assegnatari ad essere organizzati e rappresentati sindacalmente.

Art. 59 bis¹⁶

Adempimenti transitori

1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà o gestiti dalle Aterp provinciali, che alla data del 31 dicembre 2007, siano morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria versando l'importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni

¹⁶ Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.R. 2 marzo 2005, n. 8, successivamente modificato dall'art. 24, comma 1 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7 e dall'art. 12, comma 1 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22 e successivamente sostituito dall'art. 29 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

concordate dalle parti , nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegnatari, in deroga all'articolo 38, comma 4, della presente legge, nello stesso termine di 12 mesi, possono, inoltre, presentare in sanatoria, ai fini della rideterminazione del canone di locazione del proprio alloggio, l'effettivo reddito complessivo del nucleo familiare. Ai relativi adempimenti le Aterp possono provvedere attraverso soggetti concessionari previo affidamento con procedure di evidenza pubblica.

2. Gli atti relativi alle operazioni ed alle procedure di cui ai commi precedenti sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale ai lavori Pubblici entro trenta giorni dalla loro definizione.

3. Gli adempimenti procedurali di applicazione della presente normativa sono stabiliti dalle Aterp competenti.

Art. 59 ter **Estinzione del diritto di prelazione**

1. Il diritto di prelazione previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto ai sensi della stessa legge versi all'ATERP un importo pari al 5% del valore dell'alloggio calcolato sulla base degli estimi catastali ai sensi del comma 10 della stessa legge.

2. I Comuni ai quali è stato concesso un finanziamento dalla Regione Calabria relativo al Programma di Edilizia residenziale pubblica ex lege 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisto e recupero di immobili, sono autorizzati alla vendita degli immobili già assegnati a condizione di destinare gli interi proventi delle alienazioni all'acquisto e ristrutturazione di ulteriori alloggi ubicati nei centri storici dei comuni medesimi.

3. Le alienazioni degli alloggi sono regolate dalle disposizioni, in quanto compatibili, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni¹⁷.

4. Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre 2012. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono, comunque, all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le modalità previste dalla legge n. 560/1993¹⁸.

¹⁷ Articolo aggiunto dall'art. 24, comma 1, lett. b) della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

¹⁸ Comma così sostituito dall'art. 37, comma 1, primo trattino della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, che precedentemente così recitava: «Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1996, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono, comunque, all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le modalità previste dalla legge n. 560/1993.».

5. In tali piani sono inseriti gli immobili secondo le priorità deliberate da ciascun Ente, con precedenza alle unità immobiliari site in fabbricati nei quali si sono formati, per effetto di precedenti vendite, condomini misti o all'interno dei quali si verifichi la necessità di attivazione di procedure di decadenza per supero dei limiti di reddito previsti per la permanenza nell'assegnazione.¹⁹

6. Gli Enti gestori predispongono la documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita, attivando eventuali apposite procedure finalizzate al riscontro ed alla sistemazione degli atti catastali.

7. I proventi delle vendite, ripartiti secondo quanto previsto dalla Legge 560/93 e successive modifiche e integrazioni, sono utilizzati per la realizzazione di programmi finalizzati alla ristrutturazione, riqualificazione ed incremento del patrimonio abitativo pubblico sulla base dei criteri e delle priorità annualmente deliberate dalla Giunta regionale, nonché alla copertura degli eventuali programmi operativi adottati dagli Enti gestori per l'attuazione del precedente comma 3²⁰.

7 bis. I Comuni calabresi dichiarati in dissesto finanziario, nonché quelli che abbiano deliberato l'adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono destinare prioritariamente i proventi delle vendite di cui ai piani richiamati al comma 4 al risanamento finanziario del bilancio comunale. Quote residuali di tali proventi sono destinate alla realizzazione dei programmi di cui al comma 7²¹.

¹⁹L'art. 37, comma 1, secondo trattino, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sopprime le parole «Ai fini della riformulazione dei piani di dismissione, sono esclusi dalla vendita i fabbricati di costruzione inferiore ai dieci anni.».

²⁰Commi aggiunti dall'art. 47, comma 2 lett. b), della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

²¹Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1 della L.R. 2 maggio 2013, n. 20.

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1996, n. 27

Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica.

(Pubbl. in Boll. uff. 4 settembre 1996, n. 92).

Art. 1.**Finalità della legge.**

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 13 e 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in conformità ai principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, la presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli Enti Regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Art. 2.**Competenze istituzionali della Regione.**

1. Il Consiglio regionale determina le politiche, gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica e sociale e della pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita le funzioni di promozione e coordinamento sugli enti e soggetti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

3. La Giunta regionale provvede agli adempimenti connessi con la realizzazione dei programmi, coordina e verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti in esecuzione dei programmi di ERP. Coordina nel territorio regionale l'attività concernente l'ERP di concerto con gli Enti Locali. Indirizza l'attività degli Enti Locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei servizi con la partecipazione degli utenti.

4. La Giunta regionale, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per la determinazione dei parametri di valutazione dell'efficienza ed efficacia del funzionamento degli Enti. Detti criteri devono tener conto del rapporto fra personale impiegato, risorse da investire e patrimonio gestito, nonché di opportune forme di decentramento organizzativo e gestionale. Provvede, inoltre, alle altre attività ad essa demandate dalla legge regionale n. 1/1980.

5. Il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore delegato al ramo adottano i provvedimenti loro riservati dalla legge regionale n. 1/1980 e successive disposizioni.

Art. 3.

Consulta regionale per l'Edilizia Residenziale.

1. E' istituita la Consulta regionale per l'Edilizia Residenziale, quale organo consultivo sui problemi di legislazione e programmazione del settore dell'edilizia abitativa composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato, con funzione di Presidente;
- b) un componente designato dalla sezione regionale dell'Unione Province d'Italia;
- c) un componente designato dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- d) un componente designato dall'organismo regionale di coordinamento delle ATERP;
- e) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti scelti tra quelli indicati dalle Confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale,
- f) due rappresentanti degli inquilini scelti tra quelli indicati dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) un rappresentante delle Cooperative di produzione e lavoro e un rappresentante delle Cooperative di abitazione scelti tra quelli indicati dalle rispettive associazioni più rappresentative a livello regionale;
- h) un componente designato dall'Associazione regionale degli industriali;
- i) un componente designato dal Collegio regionale dei costruttori edili;
- l) un rappresentante degli Istituti di credito edilizio e fondiario scelto tra quelli indicati dagli Istituti convenzionati con la Regione per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata e di recupero;
- m) un ingegnere, un architetto, un geologo e un geometra, designati dai rispettivi Ordini e Collegi professionali regionali;
- n) un rappresentante per ciascuna Università calabrese, designato dai rispettivi Rettori;
- o) due dipendenti regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale tra gli addetti dei settori edilizio e urbanistico.

2. La legge regionale 30 aprile 1984, n. 8 è abrogata.

Art. 4. Compiti della Consulta.

1. La Consulta esamina e dibatte i problemi dell'edilizia residenziale, formula proposte ed esprime pareri in merito a normative, programmi e iniziative per lo sviluppo del settore. La Giunta regionale può affidare alla Consulta specifici incarichi e analisi e di studio sui problemi del settore.
2. La Consulta è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale e per la stessa durata del Consiglio regionale. La nomina della Consulta può avere luogo qualora siano stati designati e indicati almeno la metà dei componenti.
3. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti nominati; le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di organismi scientifici e culturali, non facenti parte della Consulta. I componenti che non partecipano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive decadono e devono essere sostituiti.

Art. 5. Funzionamento della Consulta.

1. La Consulta svolge la propria attività presso la sede della Giunta regionale o di altri locali posti gratuitamente a disposizione da parte di enti od organizzazioni rappresentate nella Consulta stessa. La Giunta regionale provvede ad assegnare i mezzi e a distaccare il personale occorrente per il funzionamento della Consulta che, a tal fine, può avvalersi anche di mezzi e personale posto gratuitamente a disposizione da parte di enti e organizzazioni rappresentate nella Consulta stessa.
2. Ulteriori articolazioni della Consulta per ambiti territoriali, nonché modalità di funzionamento, potranno essere deliberate dalla Consulta.
3. Nessun compenso o gettone di presenza può essere corrisposto ai componenti per la partecipazione alle riunioni. Ai componenti di cui alle lettere e) ed , f) ed agli esperti eventualmente invitati alle riunioni, potrà essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 6. Aziende territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica.

1. Gli Enti di cui all'articolo 1, già denominati Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), dall'entrata in vigore della presente legge regionale sono trasformati in Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP).

2. Le ATERP sono Enti pubblici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, hanno sede nel capoluogo di ogni provincia ed operano nel territorio della stessa. Successivamente all'entrata in vigore della legge quadro di riassetto degli IACP, con legge regionale le ATERP saranno trasformate in Enti pubblici economici dotati di autonomia patrimoniale e imprenditoriale, secondo i principi di cui alla suddetta legge nazionale.

3. Le ATERP, sin dal momento della loro istituzione a seguito della trasformazione dei preesistenti istituti Autonomi per le Case Popolari subentrano, di diritto, nei rapporti giuridici e patrimoniali già facenti capo a detti Istituti.

4. Nelle nuove province di Crotone e Vibo Valentia, in virtù della presente legge, vengono istituite le nuove ATERP aventi sede nei rispettivi capoluoghi di provincia. Dette Aziende subentrano di diritto nei rapporti giuridici e patrimoniali già facenti capo all'IACP di Catanzaro, in ragione dei rispettivi ambiti territoriali di competenza.

Art. 7. Attività dell'ATERP.

1. L'ATERP provvede:

- a) ad attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata diretti alla costruzione di nuove abitazioni e relative pertinenze e attrezzature residenziali ed extraresidenziali, all'acquisto e al recupero di abitazioni e immobili degradati, nonché interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, infrastrutture e servizi, di riqualificazione urbana ed ambientale, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/o privati o acquisiti attraverso finanziamenti comunitari; ad effettuare studi e proposte in ordine al fabbisogno abitativo, ad istruire, tenere e aggiornare l'anagrafe provinciale degli assegnatari degli alloggi di ERP;
- b) a progettare programmi integrati e programmi di recupero urbano e/o attuare opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici o di privati;
- c) a svolgere attività per nuove costruzioni e/o per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
- d) a gestire il patrimonio proprio e quello ad essa affidato da altri enti pubblici, nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;
- e) a stipulare convenzioni con gli Enti locali e con altri operatori per la progettazione e/o l'esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b), c) e d), nonché

accordi di programma con operatori e soggetti istituzionali, europei, nazionali e territoriali;

f) a svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica, studio, ricerca e sperimentazione a favore di operatori pubblici e privati;

g) a intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio realizzando abitazioni per locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi, secondo i prezzi praticati nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica:

h) a formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sui programmi di riqualificazione urbana:

i) a svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.

2. La Regione assicurerà il concreto svolgimento delle attività e delle funzioni previste dal presente articolo, prioritariamente attraverso la programmazione ordinaria delle risorse di ERP, ed inoltre con l'assegnazione di ulteriori finanziamenti comunque programmati o disponibili nonché mediante ogni iniziativa diretta a rendere effettiva l'attività di agenzia tecnica di supporto agli Enti locali e territoriali, anche per compensare la differenza tra tariffe agevolate, in favore dell'utenza a basso reddito, e prezzi di mercato di cui al successivo articolo 19, lettera c). La Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, individua con propria deliberazione i settori di intervento e le attività per cui lo stesso Ente Regione e gli altri Enti locali e territoriali utilizzeranno le ATERP per l'espletamento dei compiti indicati al 1° comma, fermo restando il potere di iniziativa nei programmi di ERP, riconosciuto dalla vigente normativa ad altri operatori pubblici e privati.

3. Per lo svolgimento di queste attività le ATERP potranno compiere tutte le necessarie attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano disposte dal Consiglio di Amministrazione.

4. Per il conseguimento delle predette finalità le ATERP potranno inoltre partecipare, sia con altri soggetti pubblici che privati, a società commerciali, consorzi od associazioni che abbiano oggetto sociale analogo. affine o connesso a quello dell'Azienda, purché le modalità di tali partecipazioni consentano di garantire l'interesse dell'Azienda stessa.

Art. 8. Statuto

1. Le ATERP deliberano lo statuto entro sessanta giorni dal primo insediamento del Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi unitari approvati dalla Giunta

regionale d'intesa con la competente Commissione Consiliare tenuto conto dei principi di cui alla legge regionale n. 7/1996.

Art. 9.

Articolazione organizzativa delle ATERP.

1. Le ATERP costituiscono ciascuna una struttura equiparata ai dipartimenti, articolati in settori, servizi e uffici, in conformità alle strutture amministrative regionali di cui alla legge regionale n. 7/1996.

2. Il Regolamento del personale di cui al successivo articolo 12, 2° comma, lett. d) individuerà le funzioni professionali tecniche contabili e legali che dovranno essere svolte dai dirigenti e dai dipendenti nell'ambito delle rispettive organizzazioni strutturali.

Art. 10.

Organi.

1. Sono organi dell'ATERP:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Direttore Generale;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Le funzioni di Presidente, Vice Presidente e Consigliere delle ATERP sono incompatibili con quelle di Consigliere regionale, di Presidente dell'Amministrazione Provinciale, di Sindaco, di Assessore o Consigliere Provinciale e Comunale. Ai componenti degli organi suddetti si applicano, in materia di incompatibilità, le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Art. 11.

Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna ATERP è composto da cinque membri nominati dal Consiglio regionale di cui tre, e fra questi il Presidente, in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza, nel rispetto della legge regionale n. 39/1995.

2. Le nomine di cui al precedente comma devono essere effettuate entro 66 giorni dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione; trascorso inutilmente tale termine alle nomine provvederà il Presidente del Consiglio regionale, con i criteri di cui sopra.

3. I Consigli di Amministrazione sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni a decorrere dalla data dello stesso decreto. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, dispone lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione per accertate gravi violazioni di legge, per persistenti inadempienze relative ad atti dovuti, per gravi irregolarità della gestione, ovvero per impossibilità di funzionamento del collegio. Con la deliberazione di scioglimento viene nominato, per la provvisoria gestione dell'Ente, un Commissario scelto tra i dipendenti regionali con la qualifica funzionale dirigenziale.

4. In caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, coloro che subentrano restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12.

Compiti e funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ATERP è convocato dal Presidente, si riunisce in via ordinaria almeno ogni mese e in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva lo statuto e le eventuali modifiche, garantendo l'informazione sui provvedimenti secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) stabilisce che le linee di indirizzo generale dell'Azienda, prefigura gli obiettivi pluriennali, approva il bilancio previsionale e il bilancio consuntivo di esercizio ed esercita l'attività di controllo e di verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali ed agli altri indirizzi impartiti;

c) definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare;

d) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione organica del personale;

e) delibera la partecipazione a società di capitale, consorzi ed associazioni con altri soggetti pubblici e/o privati per la gestione e realizzazione di interventi edilizi e quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'Azienda.

3. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

4. I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipino per cinque adunanze consecutive decadono dalla carica.

5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti, in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.

Art. 13.
Presidente e Vice Presidente.

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Azienda;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) sottoscrive gli atti relativi a materie non ascrivibili ad attività di gestione nonché i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge, statutarie e regolamentari;
- d) emana le direttive generali conseguenti alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) controlla l'andamento dell'Amministrazione con riferimento agli obiettivi decisi dal Consiglio di Amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima seduta successiva.

2. Il Vice Presidente di ciascuna ATERP è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 14.
Direttore Generale.

1. Il Direttore Generale dell'ATERP è nominato dal Presidente dell'Azienda, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ed è scelto, di norma, tra i dirigenti del comparto "Regioni - Autonomie locali" aventi i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a 35 anni e non superiore a 65 anni;
- b) aver svolto attività professionali a livello dirigenziale per almeno cinque anni, anche in enti o aziende pubbliche o private;

c) essere in possesso di diploma di laurea.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina e ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

3. L'incarico di Direttore Generale è rinnovabile; può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Presidente, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore Generale è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, ed è regolato, fino all'emanazione della legge regionale di trasformazione delle ATERP in Enti pubblici economici, secondo le disposizioni di cui all'articolo 25, 4° comma della legge regionale n. 7/1996.

5. In casi eccezionali, e con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale può essere scelto fra esperti di particolare qualificazione, in possesso dei requisiti di cui al 1° comma. In tal caso il rapporto di lavoro è regolato mediante contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta.

6. Qualora il Direttore Generale, nominato ai sensi del precedente 5° comma, prevenga dai ruoli delle ATERP o degli organici regionali, al termine dell'incarico è riconosciuto il reingresso nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni previste dai contratti di lavoro.

7. Il Direttore Generale:

a) cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente, adottando anche tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente con facoltà di conciliare e transigere;

b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi aziendali e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione:

c) presiede le Commissioni di gara e di concorso, personalmente o a mezzo di un suo delegato;

d) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese per il normale funzionamento dell'Ente;

e) dirige il personale ed organizza i servizi, assicurando la funzionalità l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico- amministrativa ai fini generali o particolari dell'Ente;

- f) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo, è segretario del Consiglio ed esprime su ogni atto deliberativo il proprio parere circa la legittimità del provvedimento;
- g) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in relazione alla elaborazione di programmi, direttive ed altri atti di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Presidente.

Art. 15.

Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di ciascuna ATERP è nominato dal Consiglio regionale con lo stesso provvedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre esperti in materia di amministrazione e contabilità, iscritti nel registro dei revisori contabili e residenti nella Provincia ove ha sede l'Azienda. Il Presidente è nominato con il medesimo provvedimento di nomina del collegio.
2. Il Consiglio regionale nomina altresì due revisori supplenti.
3. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibile. Al Collegio compete in via primaria la funzione di controllo generale di legittimità e di merito su tutti gli atti che implicano impegni finanziari di bilancio, nonché il controllo sulla regolarità contabile e fiscale e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente. Il Collegio è altresì tenuto ad attestare la rispondenza del rendiconto consuntivo alle risultanze della gestione. I componenti il Collegio possono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Collegio ha altresì l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, di riferire immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto.

Art. 16.

Comitato tecnico dell'ATERP.

1. Presso ciascuna ATERP è costituito un Comitato Tecnico composto da:
 - a) il Direttore Generale dell'Azienda, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) il Capo dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda;

c) il Dirigente del settore regionale tecnico decentrato competente per provincia, o un suo delegato;

d) tre esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale, nominati dall'Assessore regionale al ramo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alle sedute del Comitato partecipa, con diritto di voto, il Sindaco o un suo delegato del Comune interessato all'intervento in esame.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'azienda, nominato dal Direttore Generale.

3. Alla discussione in Comitato Tecnico può chiedere di partecipare il rappresentante legale o il delegato dell'operatore pubblico o privato interessato all'argomento in discussione.

4. Al Comitato Tecnico sono attribuite le funzioni consultive già attribuite alle Commissioni Tecniche istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il Comitato esprime altresì parere obbligatorio su:

a) gli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata realizzati dai Comuni;

b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta regionale:

c) richieste di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili.

6. Il Comitato Tecnico esprime inoltre pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale o degli Enti interessati ed è convocato dal Direttore generale dell'Azienda.

7. Il Comitato è costituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATERP e resta in carica per la durata dello stesso.

8. In sede di prima applicazione della presente legge il Comitato è costituito con deliberazione del Commissario straordinario di cui al successivo articolo 22 e resta in carica fino alla costituzione del Comitato tecnico da parte del Consiglio di Amministrazione.

9. In via transitoria, fino alla costituzione del Comitato di cui al presente articolo, continuano ad operare le Commissioni istituite presso ciascun IACP, a sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 17.

Indennità di carica.

1. Al Presidente e al Vice Presidente dell'ATERP compete una indennità mensile di carica il cui ammontare è pari rispettivamente al quaranta per cento e al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i Dirigenti regionali dalla normativa vigente.
2. Agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ATERP compete una indennità mensile di carica il cui ammontare è pari al settanta per cento dell'indennità spettante ai componenti il Comitato Regionale di Controllo, con le modalità agli stessi applicate, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i Dirigenti regionali dalla normativa vigente.
3. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spettano i compensi e le indennità previste dalla legge regionale 10 aprile 1995, n. 15.
4. Ai componenti il Comitato Tecnico dell'ATERP spetta un gettone di presenza, per ogni seduta cui partecipino, nella misura prevista dalla legge regionale n. 40/1990, da aggiornare ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale, sulla base della variazione dell'indice ISTAT, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i Dirigenti regionali dalla normativa vigente.

Art. 18.

Fonti di finanziamento.

1. Le ATERP provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:
 - a) rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta regionale;
 - b) una quota dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quale rimborso spese generale di amministrazione e di manutenzione, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente;
 - c) l'alienazione del patrimonio immobiliare nel rispetto delle disposizioni di leggi nazionali e regionali vigenti;
 - d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste dall'articolo 7.

Art. 19.

Bilancio e programmi di attività dell'ATERP.

1. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti, fino alla trasformazione delle ATERP in Enti economici, in conformità ai principi della legislazione statale e regionale in materia e sulla base dello schema di bilancio tipo approvato con decreto interministeriale 10/10/1986 n. 3440. In allegato al bilancio consuntivo le ATERP devono fornire dettagliati elementi informativi sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:

- a) la quota dei costi generali non ripartibili;
- b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;
- c) la differenza, per i servizi espletati dietro corrispettivo, tra il prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate.

Art. 20.

Vigilanza e controllo sugli organi e atti delle ATERP.

1. Le ATERP inviano annualmente alla Giunta regionale, per il successivo inoltro al Consiglio regionale:

- a) una relazione sull'attuazione dei programmi di ERP e delle attività svolte;
- b) copia del Bilancio preventivo e consuntivo.

2. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale, esercita la vigilanza sull'amministrazione delle ATERP e può disporre ispezioni e verifiche ai fini dell'accertamento delle circostanze di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, ovvero ove ricorrano i presupposti di cui al comma 5 dell'articolo 15 o per altri gravi motivi.

3. Sono atti soggetti all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni riguardanti lo Statuto dell'Azienda, il Regolamento del personale e la pianta organica, il Bilancio previsionale ed il Conto Consuntivo; gli atti suddetti sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale che si pronuncia nei successivi 40 giorni; ove la Giunta regionale non si pronunci entro detto termine, gli atti si intendono assentiti.

4. Il termine di cui al comma precedente rimane sospeso se, prima della scadenza, la Giunta regionale formuli rilievi o richieda chiarimenti agli Enti interessati. In tal caso

la deliberazione diviene esecutiva se la Giunta regionale non si pronuncia entro 20 giorni dal ricevimento della risposta degli Enti suddetti.

5. In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento per l'assunzione di provvedimenti o atti obbligatori da parte dell'ATERP, la Giunta regionale può assegnare un congruo termine per l'adozione del provvedimento o dell'atto e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, può adottare essa stessa il provvedimento o l'atto, sia mediante i propri uffici ove possibile, sia mediante la nomina di un commissario ad acta, informandone il Consiglio regionale.

Art. 21.

Stato giuridico e trattamento economico del personale.

1. Fino alla emanazione della legge regionale di trasformazione delle ATERP in Enti pubblici economici ai dirigenti ed al personale delle Aziende si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico nonché previdenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del personale delle "Regioni - Autonomie locali", nonché di ogni altro provvedimento legislativo statale o regionale in materia di personale.

2. Entro novanta giorni dall'approvazione dello statuto le ATERP determinano la dotazione organica del personale sulla base della verifica dei carichi di lavoro.

3. Fino all'approvazione della dotazione organica del personale non sono consentite nuove assunzioni.

Art. 22.

Norme transitorie.

1. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge gli Organi dei preesistenti Istituti Autonomi per le Case Popolari operanti in Calabria decadono automaticamente senza ulteriori formalità.

2. Per la data di cui al precedente comma 1 il Presidente della Giunta regionale, su designazione dell'Assessore al ramo, nomina, per ciascuno dei preesistenti istituti Autonomi per le Case Popolari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, un Commissario Straordinario, che abbia la residenza nella Provincia ove ha sede l'ATERP, il quale adotta tutti i provvedimenti necessari per consentire la prosecuzione dell'amministrazione dell'Ente nella fase di trasformazione in Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica, nonché per costituire le condizioni per l'insediamento dei nuovi organismi istituzionali dell'ATERP e per il funzionamento a regime dei nuovi Enti, in particolare per l'analisi dei modelli organizzativi e la verifica dei carichi di lavoro in funzione dei nuovi compiti

istituzionali. A tali compiti si deve far luogo entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per la medesima data di cui al primo comma, il Presidente della Giunta regionale, su designazione dell'Assessore al ramo, nomina i Commissari Straordinari per le ATERP di nuova istituzione, con sede in Crotone e Vibo Valentia, che abbiano la residenza nelle rispettive province, per l'adozione, di concerto con il Commissario dell'ATERP di Catanzaro, di ogni provvedimento propedeutico all'insediamento degli organi istituzionali. cui si deve far luogo entro il termine indicato al precedente comma.

4. Fino alla effettiva costituzione delle ATERP di nuova istituzione in Crotone e Vibo Valentia ed all'insediamento dei relativi organi istituzionali, l'ATERP di Catanzaro assicura strutture, personale e quant'altro occorra per l'attività di ordinaria amministrazione e sarà coordinata direttamente dai rispettivi Commissari per le attività di competenza nei territori delle due nuove Province.

5. I Commissari Straordinari nominati ai sensi della presente legge presso i preesistenti IACP predispongono, entro centottanta giorni dall'insediamento, la ricognizione dei beni e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi Enti.

6. Il Commissario Straordinario nominato presso l'IACP di Catanzaro predisporre gli atti previsti al precedente comma 5 operando altresì, di concerto con i Commissari Straordinari per le neo istituite ATERP di Crotone e Vibo Valentia, la ripartizione dei rapporti giuridici e del patrimonio tra le ATERP di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, in ragione delle rispettive competenze per territorio.

7. La Giunta regionale, trascorsi i centottanta giorni di cui al quinto comma, verifica l'attuazione delle attività previste anche al successivo sesto comma e procede alla contestuale sostituzione dei Commissari e del Direttore Generale in presenza di accertate inadempienze.

8. I documenti predisposti ed adottati dai competenti Commissari a sensi dei precedenti commi 5 e 6 vengono approvati dalla Giunta regionale. Dopo tale approvazione i competenti Commissari Straordinari, ovvero i Consigli di Amministrazione delle ATERP eventualmente subentrati, richiederanno ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei Registri Immobiliari ed ai Direttori degli Uffici Tecnici Erariali competenti per territorio, i quali provvederanno alla esecuzione delle operazioni necessarie, in esenzione di qualsiasi diritto, emolumento o rimborso.

9. Con l'entrata in vigore della presente legge, qualora siano ancora esistenti presso gli IACP le assemblee dei soci o conferenti, esse si intendono automaticamente sciolte. Contestualmente vengono rimborsate le quote nominali a suo tempo

sottoscritte e conferite, mentre eventuali apporti patrimoniali rimangono nella piena titolarità e disponibilità dell'Azienda.

10. Il personale degli IACP continua ad operare presso le ATERP con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

11. In fase di prima applicazione l'incarico di Direttore Generale è conferito dai Commissari ai Direttori Generali degli IACP trasformati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, salvi casi eccezionali in cui, con provvedimento motivato, ritengono di scegliere il Direttore Generale ai sensi dell'articolo 14, 5° comma. L'incarico ha termine al compimento del terzo mese successivo all'insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'ATERP.

12. In fase di prima applicazione gli incarichi di Dirigente dei settori in cui è articolato l'Ente sono conferiti dai Commissari, tenuto conto della professionalità e dell'esperienza già acquisita rispetto agli incarichi da conferire, ai Dirigenti in servizio in relazione alle posizioni precedentemente ricoperte, salvi casi eccezionali in cui, con provvedimento motivato, ritengono di scegliere i Dirigenti stessi secondo le procedure e con le modalità di cui all'articolo 14, 5° comma.

13. Il personale dell'IACP, che risultasse in esubero a seguito della revisione della dotazione organica delle ATERP, è inquadrato nelle dotazioni organiche delle ATERP di Crotona e Vibo Valentia o in altri Enti regionali mediante le procedure previste dalla normativa in materia di mobilità.

14. Nella fase di prima costituzione delle ATERP di Crotona e Vibo Valentia, il personale già in servizio presso gli IACP può essere provvisoriamente comandato presso tali Aziende nei limiti dello stretto necessario per consentire l'avvio delle attività iniziali.

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 8**Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.**

(BUR n. 36 del 3 aprile 1995)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LLRR. 22 settembre 1998, n. 10, 17 agosto 2005, n. 13, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19 e 17 luglio 2013, n. 36)

Art. 1

1. Per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, così come definiti dall'articolo unico, 1° comma della legge 24 dicembre 1993, n. 560, che alla data del 30 giugno 2013¹ risultino occupati senza titolo *nonché* quelli oggetto di provvedimenti di sistemazione in forma provvisoria e/o precaria (con concessione documentata o desumibile da atti o provvedimenti assunti dall'Amministrazione Comunale), che siano scaduti senza dar luogo a procedure di rilascio², gli Enti gestori procedono con provvedimento emesso secondo i propri ordinamenti, alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento effettuato dagli Enti medesimi del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

2. Gli occupanti devono essere in possesso di un reddito complessivo per il nucleo familiare non superiore al doppio del limite previsto per la consegna, determinato a norma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Gli occupanti delle unità immobiliari ad uso abitativo del patrimonio edilizio dei Comuni della Calabria costruite a carico dello Stato e destinate ai sinistrati del terremoto del 1908 e degli eventi sismici successivi, ivi compresi i cosiddetti ricoveri costruiti a seguito del terremoto dell'11 maggio 1947 e di proprietà dei Comuni o di altri Enti, devono possedere il limite del reddito complessivo, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali obbligatori, pari a:

a) non superiore al doppio del limite previsto per l'assegnazione, determinato a norma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, se il nucleo familiare è costituito da un'unica componente;

¹Comma così modificato dalla L.R. 17 agosto 2005, n. 13, art. 31, comma 4. L'art. 47, comma 1, lettera a) della L.R. 12 giugno 2009, n. 19, sostituisce il termine "30 giugno 2005" con il termine "31 dicembre 2007". Successivamente l'art. 1, comma 1 della L.R. 17 luglio 2013, n. 36, sostituisce il termine «31 dicembre 2007» con il termine «30 giugno 2013».

²Parole aggiunte dall'art. 47, comma 1 lettera a) della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

b) € 28.212,74³ se il nucleo familiare è costituito da due componenti;

c) € 33.586,59 se il nucleo familiare è costituito da tre componenti aumentato di € 3.358,65⁴ per ciascun componente aggiuntivo.

Art. 2

1. La regolarizzazione è subordinata:

a) al recupero da parte dell'Ente gestore di tutti i canoni arretrati, relativamente agli alloggi già assegnati e ceduti a terzi, ed alla corresponsione, per gli alloggi non assegnati, di un'indennità mensile pari al canone oggettivo dell'alloggio determinato per ciascun anno dall'Ente stesso, a decorrere dalla data di occupazione, oltre spese;

b) *alla circostanza che l'alloggio non sia stato oggetto di provvedimento di scelta e la mancata consegna non sia derivata dall'intervenuta occupazione*⁵.

Art. 3

1. Il periodo di occupazione effettiva., fino alla data del provvedimento di regolarizzazione, è considerato ad ogni effetto come conduzione in locazione dell'alloggio.

Art. 3 bis⁶

1. La Giunta regionale sulla base di una puntuale ricognizione effettuata dall'Aterp regionale, che illustri la situazione giuridica, dei rapporti locativi, l'eventuale contenzioso esistente e la consistenza del patrimonio immobiliare, approva, su proposta dell'Assessore competente in materia, un piano di interventi che individui soluzioni di solidarietà sociale in favore di quei soggetti che, pur essendo privi di reddito e inclusi nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi, non abbiano potuto esserne beneficiari per mancanza di disponibilità di unità immobiliari.

³Comma così modificato dall'art. 29 comma 1 lett. a) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, che sostituisce le parole "L. 42.000.00" con le parole "€ 28.212,74".

⁴Comma così modificato dall'art. 29 comma 1 lett. b) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, che sostituisce le parole "L. 50.000.00" con le parole "€ 33.586,59" e le parole "L. 5.000.00" con le parole "€ 3.358,65".

⁵Let. b) così modificata dall'art. 7, comma 9, della L.R. 22 settembre 1998, n. 10. Successivamente sostituita dall'art. 47, comma 1, lettera b) della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

⁶Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 2 della L.R. 17 luglio 2013, n. 36.

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25**Statuto della Regione Calabria.**

(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7 e 9 novembre 2010, n. 27)

TITOLO IX*Attività economiche regionali e soggetti privati***Articolo 54**

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
5. A tal fine il Consiglio regionale:
 - a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
 - b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.

9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.
10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 442 della seduta del 10-11-2016.

Oggetto: Linee di indirizzo ai Dipartimenti vigilanti per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini dei successivi adempimenti di bilancio

Presidente o Assessore/i Proponente/i: On. le Gerardo Mario Oliverio; Prof. Antonio Viscomi

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: Dr. Filippo De Cello

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 7 pagine compreso il frontespizio e di n. / allegati.

Il dirigente di Settore
Dr.ssa Rosa Misuraca

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- l'articolo 47 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che per conseguire i propri obiettivi la Regione si avvale di enti strumentali, costituiti dalle aziende e dagli enti, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica, per come definiti dall'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, distinti nelle tipologie, definite in corrispondenza delle missioni del bilancio, di cui all'articolo 11-ter, comma 3 del medesimo decreto;
- gli enti strumentali in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della Regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 mentre gli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ai principi del codice civile e adeguano il proprio sistema contabile ai principi di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- l'articolo 11-ter, comma 1, definisce come "ente strumentale controllato" di una regione l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la Regione ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
 - e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole;
- l'articolo 11-ter, comma 2 definisce come "ente strumentale partecipato" l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la Regione ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1 sopracitato;
- l'articolo 11-quater definisce come "società controllata" la società nella quale la Regione ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;
- l'articolo 11- quinquies definisce come "società partecipata" la società nella quale la Regione, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata; con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una Regione si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della Regione, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

RILEVATO CHE i bilanci consuntivi degli enti strumentali, in qualunque forma costituiti, devono essere approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dagli statuti e dalle leggi regionali di riferimento e i bilanci delle società controllate e partecipate sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle disposizioni del Libro V, Titolo V del codice civile e che tali documenti devono essere consultabili nel sito internet della Regione Calabria;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'articolo 11 - bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 le amministrazioni pubbliche *"redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio*

applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti”;

- il bilancio consolidato deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- il principio applicato al bilancio consolidato n. 4/4, allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che i soggetti appartenenti al “gruppo amministrazione pubblica”, che comprende gli enti, le società controllate e partecipate di un'amministrazione pubblica, possono non essere compresi nei componenti del gruppo del bilancio consolidato nei casi di:
 - irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;
 - impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate (i casi di esclusione del consolidamento sono per detto motivo evidentemente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria);

ATTESO CHE

- ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento è necessario calcolare i parametri di rilevanza sugli ultimi documenti contabili approvati dagli organi competenti e le verifiche giuscontabili devono essere effettuate sulla base dei dati aggiornati al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta;
- non tutti i rendiconti, fino all'esercizio finanziario 2015, degli enti strumentali in contabilità finanziaria sono stati approvati dagli enti stessi, istruiti dai competenti Dipartimenti vigilanti competenti per materia e sottoposti all'esame della Giunta regionale e del Consiglio regionale secondo la procedura prevista dall'ordinamento contabile regionale;
- non tutti i bilanci di esercizio, fino all'esercizio finanziario 2015, degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale e delle società controllate e partecipate sono disponibili;

PRESO ATTO CHE

- i rendiconti approvati dagli enti strumentali in contabilità finanziaria, completi dei relativi allegati, devono essere trasmessi ai rispettivi Dipartimenti vigilanti della Giunta regionale competenti per materia i quali li inviano, corredati dalla relativa istruttoria di competenza e dal relativo parere motivato, al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, che li trasmette alla Giunta regionale per la successiva approvazione in Consiglio regionale;
- i bilanci di esercizio degli enti in contabilità economico-patrimoniale e delle società, devono essere approvati, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, entro 120 giorni dall'inizio dell'esercizio oppure entro 180 giorni (qualora espressamente previsto nello statuto con riferimento a cause specificate dalla legge) e devono essere trasmessi ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia;

TENUTO CONTO, altresì, che

- ai sensi dell'art. 68, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione*”;
- il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160, all'articolo 9, ha stabilito che “*In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrati, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di*

somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”;

- l'approvazione del bilancio consolidato entro le scadenze e nei termini previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 richiede il più ampio coinvolgimento e uno sforzo straordinario da parte dell'amministrazione regionale ed, in particolare, dei Dipartimenti vigilanti, degli enti strumentali, delle società, del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze e di tutte le strutture interessate della Giunta e del Consiglio regionale;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 11, comma 6, lett. j) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto della regione deve illustrare gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Tale informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

VALUTATA la necessità, anche al fine di non incorrere nel severo regime sanzionatorio indicato al punto precedente, di garantire nell'immediato tutte le attività propedeutiche all'approvazione del bilancio consolidato ovvero, ai fini della definizione dell'area di consolidamento, procedere all'esame dei rendiconti degli enti strumentali in contabilità finanziaria nonché dei bilanci degli enti in contabilità economico-patrimoniale e delle società partecipate e controllate;

RILEVATO CHE, al fine di definire correttamente l'area di consolidamento e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo è necessario:

- 1) procedere all'approvazione e trasmissione dei rendiconti degli enti strumentali in contabilità finanziaria relativi agli esercizi finanziari sino all'anno 2016 secondo le seguenti modalità e tempistiche:

per gli esercizi finanziari precedenti al 2016 (ove non approvati):

- gli enti strumentali devono trasmettere ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia i documenti contabili approvati entro e non oltre il 30 novembre 2016;
- i Dipartimenti vigilanti per materia devono trasmettere i documenti contabili degli enti strumentali, previa istruttoria conclusa con parere motivato, al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze entro e non oltre il 20 dicembre 2016;
- il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze deve trasmettere alla Giunta regionale l'istruttoria di propria competenza entro e non oltre il 30 gennaio 2017;

per l'esercizio finanziario 2016, in corso di chiusura:

- gli enti strumentali devono trasmettere ai dipartimenti vigilanti competenti per materia i documenti contabili approvati entro e non oltre l'1 marzo 2017;
 - i Dipartimenti vigilanti per materia devono trasmettere i documenti contabili degli enti strumentali previa istruttoria conclusa con parere motivato, al Dipartimento Bilancio, patrimonio e Finanze entro e non oltre il 15 marzo 2017;
- il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze deve trasmettere alla Giunta regionale l'istruttoria di propria competenza entro e non oltre il 30 aprile 2017;

- 2) procedere all'approvazione e trasmissione dei bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale, delle società partecipate e controllate, sino all'esercizio 2016, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

per l'esercizio finanziario 2015:

- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze tutti i bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale relativi all'esercizio 2015 entro e non oltre il 10 dicembre 2016;

per l'esercizio finanziario 2016, in corso di chiusura:

- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia dovranno acquisire dalle società partecipate e controllate e dagli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale i bilanci di esercizio approvati, secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424-2427 del codice civile, entro 120 giorni dall'inizio dell'esercizio oppure entro 180 giorni (qualora espressamente previsto nello statuto con riferimento a cause specificate dalla legge);
- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere i documenti contabili approvati al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro e non oltre il 20 agosto 2017; se alle scadenze previste i bilanci non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

PRESO ATTO CHE

- rispetto ai rendiconti e ai bilanci di esercizio è obbligatorio procedere alle verifiche in materia di contenimento delle spese (spending review) di cui alla normativa di riferimento per gli enti strumentali e le società partecipate e controllate;
- le modalità, i tempi e le sedi delle verifiche del rispetto delle leggi di contenimento delle spese, non sono contenute in precise linee di indirizzo;
- la verifica del rispetto delle disposizioni normative sul contenimento delle spese è essenziale in quanto oggetto di precipuo e dettagliato controllo da parte della Corte dei Conti e necessita di uno specifico approfondimento da parte dei Dipartimenti regionali che hanno il potere-dovere di vigilare sulla gestione degli enti strumentali e delle società partecipate;

RITENUTO quindi, opportuno, definire in tale sede delle linee d'indirizzo per lo svolgimento dell'attività stabilendo che le verifiche in ordine al contenimento delle spese siano effettuate dai Dipartimenti vigilanti competenti per materia in base a separata istruttoria e a distinto provvedimento amministrativo, rispetto all'approvazione dei documenti contabili consuntivi, da approvare:

- per gli esercizi finanziari fino al 2015, senza indugio, al fine di evitare l'eventuale prescrizione di crediti a favore della Regione a seguito della violazione delle disposizioni normative e consentire l'acclaramento di eventuali responsabilità e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2017;
- per l'esercizio finanziario 2016 e per gli esercizi successivi, entro la data di predisposizione dell'istruttoria e del motivato parere sul rendiconto secondo le modalità soprarichiamate per gli enti strumentali e in occasione dell'approvazione dei bilanci di esercizio per le società e gli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale;

VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 - Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria e ss.mm.ii.;

RITENUTO DI DOVER definire delle linee di indirizzo ai Dipartimenti regionali vigilanti al fine di definire le modalità e i tempi per l'approvazione e la trasmissione dei documenti contabili degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate per come indicato in precedenza e per le motivazioni sopra esposte;

PRESO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio di previsione della Regione Calabria;
- il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai

sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale On. Gerardo Mario Oliverio e dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le linee di indirizzo ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia riguardanti le modalità e i tempi di approvazione e trasmissione dei rendiconti degli enti strumentali in contabilità finanziaria e dei bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale e delle società partecipate e controllate relativi agli esercizi fino al 2016, in corso di chiusura, anche al fine di consentire, attraverso l'esame dei documenti contabili, le dovute verifiche giuscontabili e il calcolo dei parametri di rilevanza per la definizione dell'area di consolidamento e garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo nel bilancio consolidato;
2. di indicare per l'approvazione e la trasmissione dei rendiconti degli enti strumentali in contabilità finanziaria, relativi agli esercizi sino all'anno 2016 le seguenti modalità e tempistiche:

per gli esercizi finanziari precedenti al 2016 (ove non approvati):

- gli enti strumentali devono trasmettere ai dipartimenti vigilanti competenti per materia i documenti contabili approvati entro e non oltre il 30 novembre 2016;
- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere i documenti contabili degli enti strumentali, previa istruttoria conclusa con parere motivato, al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze entro e non oltre il 20 dicembre 2016;
- il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze deve trasmettere alla Giunta regionale l'istruttoria di propria competenza entro e non oltre il 30 gennaio 2017;

per l'esercizio finanziario 2016, in corso di chiusura:

- gli enti strumentali devono trasmettere ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia i documenti contabili approvati entro e non oltre l'1 marzo 2017;
- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere i documenti contabili degli enti strumentali previa istruttoria conclusa con parere motivato, al Dipartimento Bilancio, patrimonio e Finanze entro e non oltre il 15 marzo 2017;
- il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze deve trasmettere alla Giunta regionale l'istruttoria di propria competenza entro e non oltre il 30 aprile 2017;

3. di indicare per l'approvazione e la trasmissione dei bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale, delle società partecipate e controllate, sino all'esercizio 2016, le seguenti modalità e tempistiche:

per l'esercizio finanziario 2015:

- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze tutti i bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale di propria competenza relativi all'esercizio 2015 entro e non oltre il 10 dicembre 2016;

per l'esercizio finanziario 2016, in corso di chiusura:

- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia dovranno acquisire dalle società partecipate e controllate e dagli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale i bilanci di esercizio approvati secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424-2427 del codice civile, approvati entro 120 giorni dall'inizio dell'esercizio oppure entro 180 giorni (qualora espressamente previsto nello statuto con riferimento a cause specificate dalla legge);
- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere i documenti contabili approvati al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro e non oltre il 20 agosto 2017; se alle

- scadenze previste i bilanci non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;
4. di demandare, in relazione all'esercizio 2016, ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia l'acquisizione della specifica informativa da parte degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, asseverata dagli organi di revisione dei conti, contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con la regione;
 5. di demandare le verifiche in ordine al contenimento delle spese ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia in base ad una separata istruttoria e a distinto provvedimento amministrativo, da sottoporre alla Giunta regionale, da approvare, per gli esercizi finanziari fino al 2015, senza indugio al fine di evitare l'eventuale prescrizione di crediti a favore della Regione a seguito della violazione delle disposizioni normative e consentire l'acclaramento di eventuali responsabilità e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2017 e, per l'esercizio finanziario 2016, e per gli esercizi successivi, entro la data di predisposizione dell'istruttoria e del motivato parere sul rendiconto secondo le modalità soprarichiamate per gli enti strumentali e in occasione dell'approvazione dei bilanci di esercizio per le società e gli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale;
 6. di stabilire che il mancato rispetto della tempistica indicata nel deliberato, incide, in termini negativi, sul raggiungimento degli obiettivi di performance individuale dei dirigenti competenti della Regione e degli enti strumentali;
 7. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia e al Collegio dei revisori dei conti;
 8. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
On. le Gerardo Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

**STATUTO DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA REGIONE CALABRIA**

TITOLO I - NATURA E FUNZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 1 - Denominazione, natura giuridica

1. L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (nel seguito più brevemente ATERP), istituita con Legge Regionale n. 24/2013, mediante accorpamento delle ATERP Provinciali di cui alla Legge Regionale n. 27/1996, è un Ente pubblico non economico, con funzioni ausiliarie alla Regione Calabria di natura tecnico-operativa in materia di edilizia residenziale pubblica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Articolo 2 - Sede e articolazione

1. L'ATERP ha sede legale e amministrativa nella città di Catanzaro ed è articolata in distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia.

Articolo 3 - Attività e finalità istituzionali

1. L'ATERP persegue i fini determinati dalle leggi nazionali e regionali esistenti in materia di edilizia residenziale pubblica e informa la sua azione amministrativa ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta Regionale.
2. L'ATERP per la realizzazione delle proprie finalità provvede:
 - a) a elaborare proposte in ordine alla destinazione e alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica e cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica per rispondere alle esigenze abitative dei nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche svantaggiate;
 - b) ad attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata agevolata e convenzionata diretti alla costruzione di nuove abitazioni e relative pertinenze e attrezzature residenziali ed extra residenziali, all'acquisto e al recupero di abitazioni e immobili degradati destinati alla locazione permanente alle fasce sociali più deboli, nonché interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, infrastrutture e servizi, di riqualificazione urbana e ambientale, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/o privati o acquisiti attraverso finanziamenti comunitari o nazionali; a effettuare studi e proposte in ordine al fabbisogno abitativo, a istruire, tenere e aggiornare l'anagrafe degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - c) a gestire e controllare, su delega della Regione, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche di proprietà degli enti locali, interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata realizzati con contributi pubblici, nonché la gestione e il controllo, anche attraverso convenzioni con gli enti locali, degli alloggi sociali di cui alla Legge Regionale n. 36/2008, di ricovero temporaneo, alberghiero notturno e diurno con esclusione dei pasti, per le famiglie sgomberate dalle proprie abitazioni, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, per le quali siano in definizione le procedure di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nonché di quei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni inagibili e/o pericolanti in esecuzione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, e ancora per chiunque necessiti di trasferirsi nella Regione, temporaneamente per motivi di lavoro, studio, ricerca o per assistenza a un familiare per motivi di salute o altro;
 - d) a progettare, partecipare, attuare programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati e/o attuare opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici o di privati, nonché di recuperare e riadattare immobili confiscati alle mafie ai fini dell'accoglienza, dell'inclusione e partecipazione sociale delle categorie svantaggiate in coordinamento con soggetti del terzo settore;

- e) a gestire il patrimonio proprio e quello a essa affidato da altri enti pubblici, nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale nonché all'eventuale alienazione del patrimonio di proprietà ai sensi della normativa regionale vigente;
- f) ad acquistare, nell'ambito dei fini istituzionali, beni immobili, terreni edificabili, necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), d), e) del presente comma, con facoltà di alienarli;
- g) a stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori, anche operanti nel campo del sociale, per la progettazione e/o l'esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere b), c), e), nonché accordi di programma con operatori e soggetti istituzionali, europei, nazionali e territoriali;
- h) a svolgere attività di consulenza e assistenza tecnica, studio, ricerca e sperimentazione a favore di operatori pubblici e privati;
- i) a svolgere attività di ricerca, recupero, sperimentazione e realizzazione di modelli di architettura con riferimento a nuovi insediamenti a bassa densità abitativa, anche con l'ipotesi di sostituzione edilizia, ai fini della riqualificazione sociale e ambientale dei quartieri, nel rispetto del principio di sostenibilità e valorizzazione delle tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili, recuperabili o alternative;
- j) a intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio, realizzando abitazioni per locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
- k) a formulare proposte al Dipartimento Regionale competente sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sui programmi di riqualificazione urbana;
- l) ad aderire a raggruppamenti, associazioni regionali e/o nazionali che abbiano come fine la promozione di interessi dell'ATERP;
- m) a realizzare piani per l'adeguamento alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per il risparmio e l'efficientamento energetico e l'eliminazione di materiali di costruzione pericolosi e/o nocivi per la salute;
- n) a erogare servizi di assistenza e consulenza tecnica e amministrativa retribuita agli enti locali ed enti pubblici, e a svolgere l'attività e la gestione di servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione;
- o) a realizzare, acquistare o recuperare, con risorse proprie, unità immobiliari a uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone concordato o alla vendita a prezzi calmierati, allo scopo di soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali;
- p) a eseguire interventi sperimentali e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttive, al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nonché alla gestione degli stessi immobili;
- q) a verificare la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buon andamento delle attività aziendali avvalendosi di un sistema di controllo di gestione. La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
- r) a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio, i dati relativi agli interventi di edilizia residenziale e quanto altro previsto dalla normativa sulla trasparenza;
- s) a svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.

Articolo 4 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, riguardante l'utilizzo dei beni e delle risorse gestiti, predisposto dal dirigente competente e avente i contenuti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è adottato dal Direttore Generale e viene aggiornato annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.
2. Il Programma viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ATERP.

TITOLO II - ORGANI DELL'ATERP

Articolo 5 - Individuazione degli organi

1. Sono organi dell'ATERP:

- a) il Direttore Generale;
 - b) il Comitato di Indirizzo;
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli organi di cui al comma 1 rimangono in carica per la durata di tre anni.

Articolo 6 - Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24.
2. Il Direttore Generale è il rappresentante istituzionale e legale dell'ATERP, l'amministratore unico che sovrintende all'attuazione dei programmi sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale.
3. All'individuazione del Direttore Generale si provvede secondo la disciplina contenuta nell'articolo 19 del d.lgs. n. 165/2001 nonché nelle altre disposizioni di legge previste in materia.
4. Nel provvedimento di nomina sono indicati il compenso lordo e la durata dell'incarico, determinati in base alla normativa vigente. I relativi oneri gravano sul bilancio dell'ATERP.
5. Al Direttore Generale spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ATERP verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti previsti dal presente Statuto. Il Direttore Generale è responsabile dunque della gestione e dei relativi risultati aziendali.
6. Il Direttore Generale, fermo restando la responsabilità di coordinamento della struttura e delle politiche dell'ATERP, può, con proprio provvedimento, delegare parte delle funzioni sopraindicate ad altri dirigenti e funzionari apicali.
7. Nello specifico, sono compiti del Direttore Generale quelli di seguito previsti, fatti salvi i poteri di approvazione attribuiti da disposizioni di legge a Organi della Regione Calabria in ordine agli atti dell'ATERP:
 - a) adottare lo Statuto dell'ATERP;
 - b) approvare i bilanci;
 - c) adottare la dotazione organica;
 - d) definire i piani annuali e pluriennali di attività;
 - e) nominare il Direttore Tecnico e il Direttore Amministrativo, previa manifestazione di interesse;
 - f) proporre alla Giunta Regionale per l'approvazione, sentito il Comitato di Indirizzo, i programmi d'investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni nell'ambito del bilancio preventivo;
 - g) deliberare quant'altro previsto dallo Statuto per l'attività dell'ATERP;
 - h) svolgere le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del d.lgs. 165/2001;
 - i) assicurare l'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa e il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
 - j) formulare proposte in ordine alla destinazione e alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, mettendo in atto tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione di specifici programmi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
 - k) adottare i regolamenti di organizzazione disciplinando le attribuzioni e i compiti spettanti ai servizi, uffici e distretti territoriali, proporre le variazioni alla dotazione organica e il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - l) assegnare gli obiettivi nonché le relative risorse umane, materiali e finanziarie ai dirigenti ATERP;
 - m) dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e proporre l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001;
 - n) promuovere e resistere alle liti con il potere di conciliare e di transigere;
 - o) svolgere le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - p) curare i rapporti con il Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica e con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nel settore;
 - q) approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
 - r) presentare alla Giunta Regionale annualmente una relazione sul raggiungimento degli obiettivi aziendali;
 - s) nominare il proprio sostituto nel caso di assenza o impedimento temporaneo;
 - t) trasmettere al Presidente della Giunta Regionale i propri atti soggetti alla vigilanza;

- u) impartire disposizioni alla struttura dirigenziale preposta per la lotta all'abusivismo, previa consultazione dell'Osservatorio per la Trasparenza e la Legalità di cui all'art. 13 del presente Statuto, per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.
8. Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze.
 9. Il contratto del Direttore Generale è firmato con il Direttore Generale del Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, può essere rinnovato una sola volta e può essere risolto, dopo la contestazione avviata ai sensi della Legge n. 241/1990, prima della scadenza nei seguenti casi:
 - in caso di grave mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali;
 - qualora vengano accertati rilevanti scostamenti economici e finanziari rispetto agli obiettivi fissati, derivanti dall'attività di gestione;
 - in caso di gravi violazioni di legge o gravi irregolarità amministrative e contabili.

Articolo 7- Il Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è così costituito:
 - a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta Regionale;
 - b) due componenti nominati dal Consiglio Regionale;
 - c) un componente nominato dall'ANCI Regionale.
2. La nomina dei componenti del Comitato di Indirizzo è a titolo onorifico e gratuito ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24.
3. Salva l'applicazione delle norme di legge statale o regionale sul regime di ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità, non possono far parte del Comitato di Indirizzo e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
 - a) coloro che abbiano controversia pendente con l'ATERP o la Regione o che abbiano debiti o crediti verso l'ATERP o la Regione;
 - b) parenti e affini fino al terzo grado di Consiglieri Regionali, incluso il Presidente, o di Assessori Regionali, del Direttore Generale o del Direttore Tecnico o del Direttore Amministrativo, nonché dei Direttori Generali dei Dipartimenti della Regione;
 - c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano avuto parte in servizi, riscossioni, somministrazioni o appalti interessanti l'ATERP negli ultimi 10 anni;
4. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a cinque sedute consecutive decadono dalla carica, con decreto del Direttore Generale che ne dà notizia al Presidente della Giunta Regionale.
5. In caso di decadenza, rinuncia o morte di singoli componenti del Comitato di Indirizzo si procede, con la stessa procedura seguita per la nomina iniziale alla sostituzione di un componente subentrante che resta in carica fino alla scadenza del Comitato di Indirizzo.
6. Il Comitato di Indirizzo esprime parere consultivo sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.
7. Le regole per il funzionamento saranno disciplinate da apposito regolamento interno da approvarsi da parte del Comitato di Indirizzo entro 30 giorni dalla sua costituzione.

Articolo 8 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24.

3. Nel provvedimento di nomina sono determinati il compenso lordo e la durata dell'incarico, ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Salva l'applicazione delle norme di legge statale o regionale sul regime di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità, non possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
 - a) coloro che abbiano controversia pendente con l'ATERP o la Regione o che abbiano debiti o crediti verso l'ATERP o la Regione;
 - b) parenti e affini fino al terzo grado di Consiglieri Regionali, incluso il Presidente, o di Assessori Regionali, del Direttore Generale o del Direttore Tecnico o del Direttore Amministrativo, nonché dei Direttori Generali dei Dipartimenti della Regione;
 - c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano avuto parte in servizi, riscossioni, somministrazioni o appalti interessanti l'ATERP negli ultimi 10 anni.
5. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a cinque sedute consecutive decadono dalla carica, con decreto del Direttore Generale che ne dà notizia al Presidente della Giunta Regionale;
6. In caso di decadenza, rinuncia o morte di singoli componenti del Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato, con la stessa procedura della nomina iniziale, un componente subentrante che resta in carica fino alla scadenza del Collegio dei Revisori.

Articolo 9 - Il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico

1. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico sono individuati, previo apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, aperto ai soggetti indicati all' art. 19 del d.lgs. n. 165/01 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in materia di edilizia residenziale pubblica. Gli incarichi sono conferiti prioritariamente al personale di ruolo dell' ATERP, nell'ottica del contenimento della spesa; solo in caso di assoluta indisponibilità di tali figure, gli incarichi potranno essere conferiti ad altri soggetti. Il conferimento avviene con provvedimento del Direttore Generale.

Articolo 10 - Avvocatura

1. L'Avvocatura dell'ATERP è collocata in posizione di staff al Direttore Generale per provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi dell'ente, attraverso la costituzione, la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio.
2. All'Avvocatura sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. n. 1578/1933, convertito nella Legge n. 36/1934 e successive modificazioni, dal R.D. n. 37/1934 e dalla Legge n. 247/2012.
3. Ne fanno parte, inquadrati nel ruolo legale, stabilmente i dipendenti ATERP abilitati a esercitare la professione legale e iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati.

Articolo 11- Comitato Tecnico e funzioni

1. Il Direttore Generale, il Direttore Tecnico, un Dirigente Tecnico del distretto territoriale di riferimento, il Direttore del Settore Regionale Tecnico Decentrato competente per la Provincia, il Sindaco del Comune interessato all'intervento in esame, tutti con possibilità di formale delega, si riuniscono in Comitato Tecnico, del quale il Direttore Generale assume le funzioni di Presidente ed esprimono i pareri obbligatori su:
 - a) gli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
 - b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento Regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta Regionale;
 - c) richieste di autorizzazione al superamento di costo ammissibili.
2. Al tale Comitato Tecnico sono attribuite le funzioni consultive già attribuite alle Commissioni Tecniche istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un Funzionario dell'ATERP Regionale, nominato dal Direttore Generale.

Articolo 12 - Osservatorio per la Legalità e la Trasparenza

1. È istituito presso l'ATERP l'Osservatorio per la Legalità e la Trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche inerenti alle occupazioni abusive, alle morosità e alle tematiche connesse alle assegnazioni degli alloggi. L'Osservatorio deve riunirsi almeno due volte l'anno e la partecipazione è a titolo gratuito.
2. Fanno parte dell'Osservatorio:
 - a) il Direttore Generale dell'ATERP;
 - b) il responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza;
 - c) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o loro delegati;
 - d) rappresentanti della Prefettura e delle forze dell'ordine locali o loro delegati per distretti territoriali;
 - e) due rappresentanti delle organizzazioni nazionali sindacali degli inquilini.

Articolo 13 - Partecipazione dell'utenza

1. L'ATERP determina i criteri e promuove gli strumenti operativi che garantiscano la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza.
2. Al fine di garantire un positivo e trasparente rapporto tra l'ATERP e le rappresentanze di cui al comma 1, l'ATERP promuove e favorisce la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei comitati degli inquilini per la valutazione congiunta dei problemi di politica abitativa del territorio, attraverso la costituzione di una Consulta in ogni distretto territoriale.

La Consulta vede coinvolti direttamente gli inquilini riuniti in comitati, i comitati di autogestione e le rappresentanze sindacali per la raccolta dei maggiori bisogni dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, la valutazione dell'efficacia delle attività poste in essere dai distretti territoriali e per la responsabilizzazione dell'utenza nella cura del patrimonio abitativo pubblico.

La Consulta si rapporta periodicamente con l'Osservatorio per la Legalità e la Trasparenza.

La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
3. L'ATERP adotterà una Carta Unica dei Servizi all'utenza.

TITOLO III - RAPPORTI CON LA REGIONE

Articolo 14 - Funzioni di indirizzo

1. L'ATERP agisce in conformità alle linee di indirizzo politico individuate dal Consiglio Regionale.
2. La Giunta Regionale determina le politiche e i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica e sociale e della pianificazione territoriale ed urbanistica. Nel rispetto di tali determinazioni, la Giunta Regionale esercita le funzioni di promozione e coordinamento sugli enti e soggetti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.
3. Il Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica provvede agli adempimenti connessi con la realizzazione dei programmi, coordina e verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti in esecuzione dei programmi di Edilizia Residenziale Pubblica; coordina nel territorio Regionale l'attività concernente l'edilizia residenziale pubblica di concerto con gli enti locali; indirizza l'attività degli enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei servizi con la partecipazione degli utenti.

Articolo 15 - Vigilanza e controllo

1. L'ATERP invia annualmente alla Giunta Regionale, per il successivo inoltro al Consiglio Regionale:
 - a) una relazione sull'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e delle attività svolte;
 - b) copia del Bilancio annuale e pluriennale, nonché del Rendiconto.

2. La Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Regionale, esercita, per il tramite dei propri uffici, la vigilanza sull'amministrazione dell'ATERP e può disporre ispezioni e verifiche ai fini del monitoraggio delle attività e degli obiettivi dell'ATERP, ovvero ove ricorrano gravi irregolarità nella gestione finanziaria e contabile.
3. Sono atti soggetti all'approvazione della Giunta Regionale il Regolamento del personale e la pianta organica, il Bilancio annuale e pluriennale e il Rendiconto, il programma annuale delle attività, dotazione organica e sue variazioni, su programmi di alienazioni immobili a seguito di intervenuta Legislazione Nazionale e/o Regionale e sull'acquisto di immobili. L'accensione di mutui e prestiti è soggetta al parere preventivo, obbligatorio e vincolante del Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio.
4. In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento per l'assunzione di provvedimenti o atti obbligatori da parte dell'ATERP, la Giunta Regionale può assegnare un congruo termine per l'adozione del provvedimento o dell'atto e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, può adottare essa stessa il provvedimento o l'atto, sia mediante i propri uffici ove possibile, sia mediante la nomina di un commissario ad acta.
5. Il controllo di gestione è esercitato dall'Organismo di Valutazione Indipendente (OVI) della Performance della Regione Calabria ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n. 24/2013.

TITOLO IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ATTIVITÀ DEI DISTRETTI TERRITORIALI

Articolo 16 - Organizzazione amministrativa dell'ATERP

1. In conformità alle vigenti leggi statali e regionali in materia, l'ATERP, entro 60 giorni dall'adozione dello Statuto, adotta i propri regolamenti di organizzazione disciplinanti le attribuzioni e i compiti spettanti ai servizi, uffici e distretti territoriali, ispirandosi, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, a criteri di flessibilità, funzionalità e operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa che tengano conto, altresì, dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. I regolamenti di organizzazione dei distretti territoriali di cui all'art. 2 dovranno tener conto del principio del municipalismo di esecuzione nel disciplinare attribuzioni e compiti spettanti sulla base della competenza territoriale. Essi riguardano, nelle aree tecnica e amministrativa, la gestione amministrativa delle attività relative al Personale, la manutenzione ordinaria e direzione lavori, i rapporti locativi e patrimonio immobiliare, fermo restando l'unitarietà e uniformità dei processi produttivi e l'ottimizzazione complessiva nell'utilizzo delle risorse umane.
3. Nel rispetto delle vigenti leggi statali e regionali in materia, il Direttore Generale, entro 60 giorni dalla sua nomina, adotta gli atti di macro-organizzazione relativi all'ATERP e, conseguentemente, il primo documento di programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale.

Articolo 17 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'ATERP si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico nonché previdenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti del comparto delle "Regioni - Autonomie locali", nonché da ogni altro provvedimento legislativo statale o regionale in materia di personale.

TITOLO V - ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO

Articolo 18- Finalità e obiettivi della programmazione finanziaria

1. La programmazione finanziaria dell'ATERP è attuata nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in coerenza con le linee strategiche contenute nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER).
2. L'ATERP adotta la contabilità finanziaria cui affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

Articolo 19 - Strumenti della programmazione finanziaria e della rendicontazione della gestione

1. Costituiscono strumenti della programmazione finanziaria e della rendicontazione della gestione:
 - a) il Piano delle attività (o Piano programma), di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni della Regione, a corredo del bilancio di previsione;
 - b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo n. 118/2011;
 - c) il bilancio gestionale, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n.12 del decreto legislativo n. 118/2011, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - d) le variazioni di bilancio;
 - e) il piano degli indicatori di bilancio, da predisporre entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio;
 - f) il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10, che conclude il sistema di bilancio.
2. Il bilancio di previsione, l'assestamento e il rendiconto dell'ATERP sono:
 - a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione;
 - b) approvati annualmente dalla Regione nei termini e nelle forme stabiliti dalla normativa regionale vigente;
 - c) pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, nel proprio sito internet istituzionale e in quello della Regione.
3. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, l'ATERP effettua specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta Regionale.

Articolo 20 - Bilancio di Previsione - Autorizzazione all'esercizio provvisorio

1. Il bilancio di previsione dell'ATERP viene presentato ogni anno solare, nei termini stabiliti dalla vigente normativa Regionale in materia di contabilità, al Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza.
2. In caso di parere sfavorevole, il Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica richiede all'ATERP le opportune modifiche/integrazioni che devono essere trasmesse nel termine di 10 giorni. Concluso positivamente l'iter istruttorio, la Giunta Regionale trasmette il bilancio al Consiglio Regionale per la successiva approvazione. Qualora il Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio vagli invece negativamente il documento di bilancio, richiede all'ATERP le opportune modifiche/integrazioni che devono essere trasmesse nel termine di 10 giorni.
3. La Giunta Regionale, sulla base del bilancio trasmesso al Consiglio Regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie.
4. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi.

Articolo 21- Assestamento e variazioni di Bilancio

1. L'assestamento del bilancio dell'ATERP è presentato ogni anno solare, entro i termini stabiliti dalla vigente legge Regionale di contabilità, al Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza.
2. Concluso positivamente l'iter istruttorio, la Giunta Regionale trasmette l'assestamento al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.
3. In caso di istruttoria negativa i Dipartimenti Regionali in materia di edilizia residenziale pubblica e di bilancio richiedono all'ATERP, per le rispettive competenze, le opportune modifiche/integrazioni che devono essere trasmesse entro 10 giorni dalla richiesta.
4. Le variazioni al bilancio dell'ATERP sono soggette alla approvazione del Consiglio Regionale, previa rispettiva istruttoria da parte delle strutture della Giunta Regionale suindicate.

Articolo 22 - Rendiconto della gestione

1. Il Rendiconto della gestione dell'ATERP, corredato dai relativi allegati è presentato entro il termine previsto dalla vigente normativa Regionale in materia di contabilità al Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza.
2. La Giunta Regionale trasmette il Rendiconto al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.
3. In caso di istruttoria negativa i Dipartimenti regionali in materia di edilizia residenziale pubblica e di bilancio richiedono all'ATERP, per le rispettive competenze, le opportune modifiche/integrazioni che devono essere trasmesse entro 10 giorni dalla richiesta.

Articolo 23 - Patrimonio - Fonti di finanziamento

1. Il patrimonio dell'ATERP è costituito dall'insieme di tutti i beni mobili ed immobili delle singole ATERP provinciali sopresse.
2. Le fonti di finanziamento dell'ATERP sono costituite da:
 - a) rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta Regionale;
 - b) canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dei locali a uso diverso da quello abitativo;
 - c) alienazione del patrimonio immobiliare nel rispetto delle disposizioni di leggi nazionali e regionali vigenti;
 - d) finanziamenti dello Stato, dell'Unione Europea, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica;
 - e) fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai comuni per il perseguimento delle finalità inerenti alla tutela delle fasce più deboli e al superamento delle situazioni di particolare difficoltà abitativa;
 - f) contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici o di terzi;
 - g) utilizzo di altre fonti di autofinanziamento e delle somme accantonate per TFR, da destinare, comunque, unicamente alle predette finalità;
 - h) utilizzo di aperture di credito in conto corrente bancario per esigenze di cassa, nei limiti di legge, ricorrendo anche ad anticipazioni a breve su mutui concessi nonché su crediti certi verso enti del settore pubblico;
 - i) utilizzo di prestiti bancari o obbligazionari;

- j) ogni altra entrata prevista dalle leggi statali e regionali e comunitarie in materia e dall'articolo 3 del presente Statuto.
3. Le fonti del precedente elenco che prevedono indebitamento sono ammesse solo per il finanziamento di spese a investimento, previa approvazione della Giunta Regionale.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 - Norma transitoria

- 1. Il presente Statuto acquista efficacia dal giorno della sua approvazione da parte della Giunta Regionale, previa acquisizione del parere reso dalla competente commissione consiliare ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della Legge Regionale n. 24/2013;
- 2. Fino alla prima approvazione della dotazione organica da parte della Giunta Regionale l'ATERP non potrà sottoscrivere nuovi contratti per l'assunzione di personale.

Articolo 25 - Norme Finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni statali e regionali in materia.